



**Azienda Ospedaliera  
Istituti Clinici di Perfezionamento**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE  
BIOMEDICHE DELL’A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO**

**CIG. N. 4229428A63**

**INDICE**

<b>ART. 1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 2</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
2.1.	Documenti contrattuali.....	4
2.2.	Fornitura .....	4
2.3.	Servizio di Manutenzione .....	4
2.4.	Apparecchiatura Elettromedicale .....	4
2.5.	Apparecchiature Biomediche .....	5
2.6.	SIC.....	5
2.7.	Azienda o A.O. o AOICP .....	5
2.8.	Ditta aggiudicataria o Impresa o Aggiudicatario.....	5
2.9.	Parti .....	5
2.10.	Sub-appaltatore e sub-fornitore.....	5
2.11.	Luoghi.....	5
2.12.	Periodo di validità del contratto .....	5
2.13.	Tempo di risposta .....	6
2.14.	Tempo di Intervento .....	6
2.15.	Tempo di Risoluzione del guasto .....	6
2.16.	Interpretazione dei documenti contrattuali .....	6
<b>ART. 3</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 4</b>	<b>SERVIZI ESCLUSI</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 5</b>	<b>DURATA DELL'APPALTO, AVVIO DEL SERVIZIO, PERIODO DI PROVA</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 6</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	<b>9</b>
6.1.	Tavolo tecnico .....	9
<b>ART. 7</b>	<b>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</b> .....	<b>10</b>
7.1.	Verifica/inventario tecnico apparecchiature in dotazione all'AOICP .....	11
7.2.	Manutenzione correttiva apparecchiature .....	11
7.2.1.	Generalità .....	11
7.2.2.	Ricezione delle richieste.....	12
7.2.3.	Esecuzione e tempistiche degli interventi .....	12
7.2.4.	Apparecchiature sostitutive .....	13
7.2.5.	Conclusione degli interventi, riconsegna delle apparecchiature, rapporto di lavoro.....	14
7.3.	Manutenzione preventiva .....	14
7.4.	Verifica di sicurezza elettrica generale e sicurezza particolare .....	16
7.5.	Controlli funzionali (controllo/verifica prestazioni, conferma metrologica/verifica della taratura).....	18
7.6.	Gestione apparecchiature presenti a titolo di garanzia, comodato d'uso, service, contratti diretti, ecc .....	20
7.7.	Fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e delle parti usurabili - magazzino.....	20
7.8.	Gestione informatizzata del servizio .....	21
7.8.1.	Hardware .....	23
7.8.2.	Hardware dedicato al personale della ditta aggiudicataria .....	23
7.8.3.	Finalità del sistema informatizzato.....	23
7.9.	Servizi di gestione e supporto inerenti la gestione integrata del parco apparecchiature biomediche .....	24
7.9.1.	Attività straordinarie .....	24
7.9.2.	Relazioni periodiche.....	24
7.9.3.	Formazione del personale dell'AOICP.....	25
7.9.4.	Attività di consulenza .....	25
7.10.	Strumentazione di misura.....	26
7.11.	Indicatori di qualità dell'attività.....	27
7.11.1.	Manutenzione correttiva.....	27
7.11.2.	Manutenzione preventiva.....	27
7.11.3.	Verifica di sicurezza elettrica generale e sicurezza particolare.....	27
7.11.4.	Controlli funzionali (controllo/verifica prestazioni, conferma metrologica/verifica della taratura) .....	28
<b>ART. 8</b>	<b>ORARIO DI SERVIZIO</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 9</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA E REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE IMPIEGATO</b> .....	<b>28</b>

ART. 10	VARIAZIONE DEL CANONE .....	30
ART. 11	IDENTIFICAZIONE E PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE .....	32
ART. 12	IMPEGNI DELL'AOICP .....	32
ART. 13	ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA - SCIOPERI .....	32
ART. 14	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .....	34
ART. 15	REVISIONE PREZZI .....	34
ART. 16	RESPONSABILITA' CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA .....	34
ART. 17	DEPOSITO CAUZIONALE .....	35
ART. 18	CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO .....	35
ART. 19	FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO .....	37
ART. 20	OBBLIGO DI INFORMAZIONE .....	38
ART. 21	DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI .....	38
ART. 22	NUOVI PREZZI .....	38
ART. 23	AVVIO DEL SERVIZIO .....	38
ART. 24	RICONSEGNA DEI BENI ALLA CESSAZIONE DELL'APPALTO .....	38
ART. 25	OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 81/08	39
ART. 26	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	39
ART. 27	CODICE ETICO AZIENDALE E CODICE ETICO REGIONALE DEGLI APPALTI...	40
ART. 28	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE 41	
ART. 29	CLAUSOLA DI ADESIONE .....	41
ART. 30	CONTROVERSIE .....	42
ART. 31	SPESE CONTRATTUALI .....	42
ART. 32	RINVIO ALTRE NORME .....	42
ALLEGATO 1		
ALLEGATO 2a		
ALLEGATO 2b		
ALLEGATO 3		
ALLEGATO 4		
ALLEGATO 5		
ALLEGATO 6		
ALLEGATO 7		
ALLEGATO 8		

## **PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO**

### **ART. 1 PREMESSA**

L'obiettivo che l'Azienda si prefigge è quello di affidare i servizi di manutenzione e gestione oggetto dell'appalto a un unico contraente, che si ponga in un rapporto di partnership e che assuma piena responsabilità sui risultati raggiunti nell'espletamento dell'appalto.

In particolare l'Azienda persegue i seguenti obiettivi specifici:

- aumento del grado di efficienza e di efficacia delle attività legate all'utilizzo delle apparecchiature sanitarie
- miglioramento della continuità di esercizio delle apparecchiature e dei servizi sanitari in cui esse sono utilizzate
- aumento del livello di funzionalità e di sicurezza delle apparecchiature sanitarie
- possibilità di operare a costi certi e programmabili
- garanzia del rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici ai fini dell'accreditamento, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative tecniche e di sicurezza
- miglioramento organizzativo e logistico derivante dall'affidamento ad unico referente di numerose attività ausiliarie legate alla gestione del parco apparecchiature sanitarie.

Le attività oggetto del presente CSA dovranno garantire l'uso sicuro, economico ed appropriato delle tecnologie limitando i costi, i tempi di indisponibilità della tecnologia e garantendo la sicurezza e la conservazione in efficienza del parco apparecchiature.

### **ART. 2 DEFINIZIONI**

#### **2.1. Documenti contrattuali**

Si intendono il contratto e tutti i documenti complementari (ad es capitolato speciale d'appalto e relativi allegati), ad esso allegati, che definiscono l'oggetto dell'appalto e che riguardano gli obblighi tra le parti.

#### **2.2. Fornitura**

Si intende il complesso dei servizi la cui consistenza è definita nei documenti contrattuali.

#### **2.3. Servizio di Manutenzione**

Si intende un contratto di servizi multidisciplinari di manutenzione nel quale l'impresa è chiamata a progettare, gestire ed erogare le attività di manutenzione con piena responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi che verranno successivamente precisati.

Il presente Capitolato Speciale definisce gli aspetti generali e particolari dei fattori gestionali ed operativi che caratterizzano il rapporto contrattuale. Per quanto non specificato dal capitolato si rinvia alle normative vigenti o a prassi generalmente applicate per il genere di contratto in questione.

In capo all'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano rimangono solo ed esclusivamente le incombenze derivanti dalla gestione amministrativa del contratto.

#### **2.4. Apparecchiatura Elettromedicale**

Si intende un sottoinsieme dei Dispositivi Medici che, in accordo a quanto indicato dalla Direttiva CE 93/42, rispondono alla seguente definizione: "Dispositivo medico munito di non più di una connessione ad una particolare sorgente di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente.

Il dispositivo comprende anche quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l'uso normale del dispositivo.“ La definizione comprende anche i sistemi elettromedicali, ossia quei sistemi che comprendono apparecchi elettromedicali ed eventualmente anche apparecchi non elettromedicali, interconnessi permanentemente o temporaneamente a scopo diagnostico o di trattamento del paziente (CEI/EN 60601-1:2007-05). Per le apparecchiature elettromedicale si rimanda alla definizione degli articoli 3.63 e 3.64 della norma CEI 62.5.

## **2.5. Apparecchiature Biomediche**

Si intendono tutte le apparecchiature in genere, tra cui le apparecchiature elettromedicali, utilizzate a fini sanitari inclusi i dispositivi medici per la diagnosi in vitro come definiti dalla Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medici per la diagnosi in vitro (comprese quindi apparecchiature da laboratorio, strumenti di misura, etc.) ed i relativi accessori. Nella definizione di apparecchiatura biomedica, come bene oggetto dei servizi in appalto, sono ricomprese tutte le apparecchiature collegate funzionalmente con la stessa, incluse le apparecchiature informatiche ed il software indispensabili per il funzionamento dell'apparecchiatura. Si intendono comprese nelle apparecchiature Biomediche oggetto dell'appalto, e quindi si considerano oggetto del Servizio di manutenzione richiesto, anche tutti gli eventuali accessori e/o i componenti dell'apparecchiatura stessa, nessuno escluso.

## **2.6. SIC**

Si intende il Servizio di Ingegneria Clinica dell'AO ICP.

## **2.7. Azienda o A.O. o AOICP**

Si intende l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

## **2.8. Ditta aggiudicataria o Impresa o Aggiudicatario**

Si intende il fornitore aggiudicatario che ha sottoscritto il contratto obbligandosi a quanto nello stesso previsto nei confronti dell'Azienda: può identificarsi anche con un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito attraverso idoneo mandato, o Consorzio o altro soggetto.

## **2.9. Parti**

Si intendono l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, di seguito denominata AOICP e l'Impresa.

## **2.10. Sub-appaltatore e sub-fornitore**

Si intende la persona fisica o giuridica che eseguirà una parte della fornitura, per impegno assunto direttamente con l'impresa, previo benestare dell'AOICP.

## **2.11. Luoghi**

Si intendono le aree, i locali, i laboratori, in cui sono localizzate le apparecchiature ad uso delle Unità Operative dei Presidi Ospedalieri e degli ambulatori presso i quali l'impresa dovrà prestare il servizio manutentivo richiesto nel presente capitolato. L'Allegato 1 riporta l'elenco dei suddetti Presidi.

Il Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Giovanni (e relative strutture esterne si veda Allegato 1) entrerà a far parte dei luoghi in cui la Ditta Aggiudicataria dovrà prestare il proprio servizio manutentivo a far data dal 1/8/2014.

## **2.12. Periodo di validità del contratto**

Si intende il periodo della durata di 60 mesi a partire dalla data di avvio del servizio determinata dal verbale di cui al successivo ART. 23.

### **2.13. Tempo di risposta**

Definito come il tempo che intercorre tra la segnalazione da parte dell'Unità Operativa e la prima risposta all'utilizzatore che prevede di:

- recepire la segnalazione di guasto;
- effettuare le prescritte registrazioni sia su carta che su supporto informatico;
- classificare la richiesta, valutando con gli elementi a disposizione il livello di urgenza;
- fornire, laddove possibile, un primo supporto allo scopo di minimizzare il disagio per gli utilizzatori e il disservizio all'utenza.

### **2.14. Tempo di Intervento**

Definito come "intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento nel quale si inizia l'intervento di manutenzione". Ai fini dell'appalto è il tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta di intervento e l'inizio dell'intervento da parte dell'esecutore.

### **2.15. Tempo di Risoluzione del guasto**

Definito come "intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento nel quale si è provveduto al ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell'apparecchiatura". Ai fini dell'appalto è il tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta di intervento e l'ultimazione dell'intervento con esito risolutivo da parte dell'esecutore.

### **2.16. Interpretazione dei documenti contrattuali**

Nel caso di eventuali divergenze tra i diversi documenti, si dovranno tenere presenti le disposizioni di seguito riportate:

- a) le Condizioni Generali di Contratto che ricomprende tutto quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, avranno prevalenza su qualsiasi altra documentazione tecnico-Amministrativa;
- b) i documenti successivi alla firma del Contratto non potranno modificarne i termini, a meno di esplicito patto sottoscritto dalle Parti che comunque non potrà discostarsi dal contenuto sostanziale dell'appalto stesso.

Nel caso in cui l'impresa riscontri qualche errore o discordanza sui documenti contrattuali, dovrà informare immediatamente l'AOICP perché questa si pronunci sull'esatta interpretazione. L'impresa sarà l'unica responsabile per le attività che eventualmente risultassero eseguite in forma non soddisfacente, a giudizio insindacabile dell'AOICP, anche per non aver richiesto tempestivamente le relative istruzioni in merito ai documenti contrattuali.

L'Impresa in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori ed omissioni, rispetto alle prescrizioni contrattuali, che siano contenuti nei piani, progetti e documenti da essa preparati, anche se approvati dall'AOICP.

## **ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'erogazione di servizi di manutenzione e gestione finalizzati a garantire la massima sicurezza, disponibilità, funzionalità ed efficienza del parco tecnologico attraverso opportune soluzioni tecniche e logistiche, mantenendo elevate condizioni di sicurezza e ottemperando alle relative disposizioni di legge.

I servizi oggetto dell'appalto riguarderanno, di regola, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche in dotazione alle varie Unità Operative sanitarie dell'AOICP (si veda Allegato 1).

L'elenco delle apparecchiature biomediche presenti a febbraio 2012 presso l'AOICP e che saranno oggetto dell'appalto sin dall'avvio dello stesso, è riportato nell'Allegato 2a. Si intendono già

comprese nel canone contrattuale e quindi non saranno oggetto di variazione del canone come previsto all'ART. 10, le apparecchiature la cui garanzia scade nell'anno 2012.

In Allegato 2b è riportato l'elenco delle apparecchiature biomediche, presenti a febbraio 2012 presso il Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Giovanni e relative strutture, che entreranno a far parte del parco tecnologico mantenuto dalla Ditta Aggiudicataria a far data dal 1/8/2014.

Si intendono comprese nelle apparecchiature Biomediche oggetto dell'appalto, e quindi si considerano oggetto del Servizio di manutenzione richiesto, anche tutti gli eventuali accessori e/o i componenti dell'apparecchiatura stessa, nessuno escluso.

Nel caso in cui un'apparecchiatura presente, a qualsiasi titolo, all'interno dei locali della A.O. non dovesse essere ricompresa nell'archivio informatico e negli Allegati del CSA, si intenderà comunque ricompresa nel parco apparecchiature biomediche dell'A.O., obbligando la Ditta aggiudicataria a espletare i servizi di manutenzione come dettagliati nel presente CSA senza che questo comporti una variazione del canone così come descritto all'ART. 10.

L'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, sarà effettuata dall'Impresa, nel rispetto della propria proposta operativa/progetto offerta in sede di gara, tenuto conto delle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Le principali attività, descritte dettagliatamente al successivo ART. 7, saranno:

- a) verifica/inventario tecnico di tutte le apparecchiature in dotazione all'AOICP
- b) manutenzione correttiva
- c) manutenzione preventiva
- d) verifica di sicurezza elettrica generale (periodica e straordinaria) e sicurezza particolare
- e) controlli funzionali (controllo/verifica prestazioni, conferma metrologica/verifica della taratura) periodici e straordinari
- f) gestione apparecchiature presenti a titolo di garanzia, comodato d'uso, service, ecc
- g) fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e delle parti usurabili – magazzino, per le attività di cui ai precedenti punti
- h) gestione informatizzata del servizio comprensiva di fornitura e manutenzione software gestione apparecchiature biomediche comprensiva di recupero dei dati presenti negli attuali software (si veda Art. 7.8)
- i) servizi di gestione e supporto inerenti la gestione integrata del parco apparecchiature biomediche, rappresentati da:
  1. attività straordinarie (come descritta all'Art. 7.9.1);
  2. messa a norma, ove tecnicamente attuabile, delle apparecchiature biomediche non rispondenti alle normative tecniche e antinfortunistiche vigenti;
  3. relazioni periodiche;
  4. formazione del personale dell'AOICP;
  5. attività di consulenza.

#### **ART. 4 SERVIZI ESCLUSI**

Sono esclusi dall'appalto i seguenti servizi:

- a) fornitura e sostituzione dei materiali di consumo esclusi dall'appalto, così come specificati e descritti nell'Art.7.7;
- b) interventi di adeguamento a prescrizioni specifiche rese obbligatorie da normative di nuova emanazione;
- c) tutti i servizi oggetto del presente appalto per la apparecchiature presenti presso il Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Giovanni e relative strutture esterne fino al 31/7/2014.

**ART. 5 DURATA DELL'APPALTO, AVVIO DEL SERVIZIO, PERIODO DI PROVA**

La durata dell'appalto è fissata in 5 anni (60 mesi), con decorrenza dalla data di avvio del servizio, determinata ai sensi del successivo ART. 23.

I servizi oggetto del presente CSA dovranno essere attivati/eseguiti nei seguenti tempi calcolati dalla data di avvio del servizio (ART. 23):

ID	SERVIZIO	INIZIO ATTIVITA'	COMPLETAMENTO ATTIVITA'
1	manutenzione correttiva	immediata	
2	implementazione sistema informatizzato di gestione dell'inventario e della manutenzione delle attrezzature comprensivo del trasferimento di TUTTI i dati storici attualmente presenti nei sistemi informatici esistenti, verifica inventario tecnico apparecchiature, completa pianificazione attività programmate	entro 30 gg solari e consecutivi	entro 150 gg solari e consecutivi
3	continuità dell'esecuzione delle attività programmate	immediata	
4	continuità/esecuzione prima verifica sicurezza elettrica generale	immediata	entro 365 gg solari e consecutivi
5	PO Sesto San Giovanni: trasferimento dati storici attualmente presenti nel sistema informatico esistente, verifica inventario tecnico apparecchiature, completa pianificazione attività programmate	entro 10 gg solari e consecutivi a far data dal 1/8/2014	entro 40 gg solari e consecutivi a far data dal 1/8/2014
6	PO Sesto San Giovanni: manutenzione correttiva, continuità dell'esecuzione delle attività programmate con la pianificazione attualmente presente nei sistemi informatici	immediata a far data dal 1/8/2014	
7	PO Sesto San Giovanni continuità/esecuzione prima verifica sicurezza elettrica generale	immediata a far data dal 1/8/2014	entro 60 gg solari e consecutivi a far data dal 1/8/2014

il mancato rispetto di tali tempistiche potrà dar luogo all'applicazione di penali così come descritto nel presente CSA all'ART. 26.

Le ditte concorrenti dovranno proporre, in sede di gara, tempistiche e modalità di attivazione del servizio oggetto del presente CSA. In particolare dovranno descrivere le modalità e le tempistiche di attivazione di quanto indicato all'ID 2 del presente articolo.

**I primi sei (6) mesi di servizio saranno considerati quale "Periodo di prova". Pertanto l'aggiudicazione e il conseguente contratto sono sottoposti a condizione risolutiva, in caso di esito negativo di detto periodo.**

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi, gli uffici competenti dell'Azienda Appaltante predisporranno una relazione sull'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo, l'AO provvederà a:

- predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza del servizio offerto;
- comunicare all'appaltatore – entro 30 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova – l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;

- affidare il servizio ad altra ditta, utilizzando, se possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.

A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l'Azienda Appaltante si riserva di incamerare il 10% del deposito cauzionale. L'aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.

## **ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'AOICP e l'appaltatore prima dell'avvio del servizio provvedono ad identificare i seguenti responsabili:

### **Per l'AOICP**

**Responsabile aziendale dell'appalto:** è individuato dall'A.O.; ha il compito di verificare il perfetto svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche

### **Per l'Appaltatore**

**Responsabile della commessa:** nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile Aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzare il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

**Responsabile operativo di commessa:** dovrà operare a tempo pieno nelle strutture dell'AO, ha la diretta responsabilità del coordinamento e dell'organizzazione operativa di tutti i servizi oggetto dell'appalto, assicurandone la perfetta esecuzione.

### **6.1. Tavolo tecnico**

Al fine di garantire il miglior andamento di tutte le attività contrattuali e valutare eventuali necessità di adeguamento delle attività è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico che sarà composto da:

- in rappresentanza dell'appaltatore: almeno il Responsabile della Commessa e il Responsabile operativo di commessa;
- in rappresentanza dell'AOICP: almeno il Responsabile aziendale dell'appalto ed eventuali suoi collaboratori e se del caso il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.

Tale organismo dovrà:

- monitorare l'andamento dell'appalto;
- produrre almeno semestralmente un verbale riguardante l'andamento del servizio e le eventuali disfunzioni;
- individuare le soluzioni che l'appaltatore dovrà attivare per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- definire le variazioni del canone di cui al successivo ART. 10.

## **ART. 7 DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Per lo svolgimento di tutte le attività previste nel presente CSA l'Impresa dovrà adottare le procedure di lavoro previste nel progetto offerta ed approvate dai Responsabili dell'AOICP preposti a tale compito.

L'AOICP metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria almeno un locale presso il PO Buzzi, un locale presso il PO CTO, un locale presso il PO Bassini e a far data dal 1/8/2014 anche un locale presso il PO Città di Sesto San Giovanni, tali locali potranno essere utilizzati come laboratori tecnici e saranno visionabili durante il sopralluogo tecnico.

Le eventuali modifiche impiantistiche che l'Impresa riterrà opportuno eseguire su detti locali saranno a tutto carico dell'impresa stessa secondo un progetto da presentare all'atto della gara. Gli impianti fissi e le modifiche strutturali eventualmente realizzati dalla ditta aggiudicataria, a seguito di opportuna richiesta ed approvazione da parte dell'AOICP, saranno acquisiti dalla stessa senza alcun onere, alla fine dell'appalto.

Tutta l'attività di manutenzione sulle apparecchiature dovrà essere svolta appoggiandosi al sistema informatico che la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire e le cui caratteristiche sono descritte nell'Art. 7.8 . Il SIC dell'AOICP dovrà avere accesso a tale sistema informatico sia in consultazione sia per l'inserimento di dati ("record" macchina, interventi tecnici, ecc), sia al fine di estrarre i dati individuati come parametri indicatori del buon andamento del servizio, così come individuato nell'Art. 7.11 e qualsiasi altro dato presente nel sistema stesso.

L'AOICP potrà far eseguire a Terzi gli interventi che l'Impresa non eseguirà in ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente capitolato, detraendo i relativi oneri economici maggiorati del 20% dall'importo contrattuale.

L'AOICP inoltre potrà procedere autonomamente ad affidare l'intervento manutentivo a Terzi, detraendo i relativi oneri economici dall'importo contrattuale, nel caso in cui si riscontrino frequenti aperture di chiamate sulla stessa apparecchiatura e per lo stesso tipo di problema.

L'AOICP si riserva il potere di effettuare quelle verifiche e prove che riterrà necessarie al fine di accertare la rispondenza delle attività alle condizioni contrattuali ed in particolare al corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature.

Tali verifiche e prove potranno essere effettuate anche con personale e strumenti messi a disposizione dall'Impresa.

Tale onere è compreso nel prezzo dell'appalto, e non dà diritto all'Impresa di chiedere alcun tipo di compenso.

Si precisa che, anche in caso di esito favorevole delle verifiche, l'Impresa rimane responsabile delle eventuali deficienze correlate all'intervento di manutenzione e riscontrate successivamente.

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle apparecchiature sottoposte ad interventi di manutenzione, l'Impresa dovrà porvi rimedio in modo che ogni inconveniente sia eliminato e ciò a giudizio incontestabile degli incaricati dell'AOICP.

Se per difetti delle riparazioni, sostituzioni o per altre cause imputabili all'Impresa, fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre apparecchiature, le spese necessarie al ripristino delle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa stessa e comunque, in caso di manomissione di altre apparecchiature, tali attività dovranno essere preventivamente segnalate al responsabile del SIC.

Qualora vengano riscontrati danni alle apparecchiature per furti, incendi o atti vandalici, l'Impresa dovrà segnalarli tempestivamente al SIC. In questo caso l'onere relativo alla riparazione sarà a carico di AOICP.

I ricambi utilizzati per le riparazioni dovranno essere originali e a nuovo, salvo quelli di comune reperimento sul mercato o salvo esplicita autorizzazione da parte dei responsabili del SIC. In casi eccezionali e su motivata richiesta i ricambi potranno essere acquistati a cura dell'AOICP su indicazione del personale tecnico dell'Impresa, nel caso che l'Impresa stessa abbia difficoltà al loro reperimento; i relativi oneri saranno detratti dall'importo aggiudicato.

Le prestazioni di manutenzione dovranno essere eseguite da personale specializzato dell'Impresa, indicato nel progetto di gara. L'organigramma del personale utilizzato con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà essere sempre tenuto aggiornato nel corso dell'attività.

### **7.1. Verifica/inventario tecnico apparecchiature in dotazione all'AOICP**

L'AOICP è già in possesso di un inventario informatizzato (GEOS per PO Buzzi, PO CTO, PT Poliambulatori e PO Sesto San Giovanni, BIOGESTHC per PO Bassini) e la Ditta Aggiudicataria dovrà trasferire TUTTI i dati in esso contenuti nel software che fornirà all'interno dell'appalto, così come descritto nell'Art. 7.8.

La ditta aggiudicataria, all'inizio dell'appalto, dovrà provvedere al controllo dell'inventario fornito dall'AOICP ed all'eventuale inventariazione di tutto quanto non inventariato secondo quanto stabilito nel presente articolo e nei tempi indicati all'ART. 5.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'inventariazione di tutte le apparecchiature biomediche non ancora inventariate, il controllo dei dati di quelle inventariate, l'integrazione con i dati mancanti e la relativa registrazione nel sistema informatico.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'aggiornamento dell'archivio cartaceo situato nei locali del SIC. Tutte queste operazioni saranno a carico della ditta aggiudicataria senza oneri aggiuntivi per l'AOICP.

Per l'inventariazione la ditta aggiudicataria utilizzerà le schede di raccolta dati e le etichette adesive riportanti il numero di inventario, che saranno fornite dall'AOICP.

Se una attrezzatura già in uso non presenta il numero di inventario sarà necessario verificare che non sia già presente il numero di serie nel database prima di procedere ad utilizzare un nuovo numero di inventario. Sarà inoltre necessario verificare l'esatta proprietà dell'attrezzatura stessa, anche tramite il supporto del personale del SIC al fine di una corretta registrazione dei dati.

Successivamente alla fase iniziale di verifica/completamento dell'inventario, per le nuove apparecchiature che entreranno a far parte del parco macchine dell'AOICP, la creazione del record o insieme di record comprendente le informazioni relative all'attrezzatura stessa (dati anagrafici, tecnici, amministrativi) sarà a carico dell'AOICP, mentre l'inserimento di TUTTI i dati relativi alla descrizione delle attività previste dal presente CSA sarà a carico della Ditta Aggiudicataria

La parte anagrafica, salvo correzioni, resterà invariata per tutto il ciclo di vita dell'attrezzatura; la parte relativa agli interventi, di qualunque natura essi siano, verrà aggiornata a conclusione di ogni intervento.

La Ditta aggiudicataria, nel corso della propria attività, dovrà verificare costantemente ed eventualmente aggiornare in accordo con il SIC le informazioni contenute nel sistema informatico.

I dati e gli elementi richiesti per il censimento tecnico delle apparecchiature sono riportati nell'Allegato 4.

### **7.2. Manutenzione correttiva apparecchiature**

#### **7.2.1. Generalità**

Gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell'accertamento della presenza di un guasto o di malfunzionamento, nell'individuazione delle cause, nel ripristino e verifica finale della originale funzionalità ed integrità dell'apparecchiatura.

I guasti dovuti a eventi accidentali (cadute, uso improprio occasionale e simili) si considerano rientranti nelle competenze della ditta aggiudicataria; si escludono casi evidenti di dolo e di uso improprio reiterato: a tal fine, in caso di constatazione di un uso non appropriato della tecnologia disponibile, l'Impresa dovrà presentare un'opportuna segnalazione che, se accettata dal SIC, svincolerà la stessa da oneri dovuti al ripetersi della situazione segnalata.

Non rientrano nei guasti accidentali i guasti occorsi durante il normale utilizzo delle apparecchiature (in particolare i danni su endoscopi flessibili es. morsicature) e pertanto i costi di riparazione sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

L'Impresa dovrà garantire l'esecuzione del servizio presso tutte le sedi indicate nell'Allegato 1 e a tale scopo dovrà garantire il tempestivo trasferimento del proprio personale, con mezzi adeguati all'eventuale trasporto di apparecchiature o altro materiale, là dove le esigenze del servizio lo richiedano. Ogni eventuale operazione di trasporto sarà a totale carico dell'Impresa.

Tutte le attività manutentive svolte dal servizio dovranno essere registrate mediante il sistema informatico fornito dalla Ditta Aggiudicataria.

#### 7.2.2. Ricezione delle richieste

I reparti inoltreranno alla Ditta Aggiudicataria le richieste di normale priorità mediante il software di gestione delle apparecchiature fornite dalla ditta stessa (si veda Art. 7.8).

In caso di impossibilità di inviare tempestivamente la richiesta con il mezzo sopra indicato, la richiesta potrà essere anticipata via posta elettronica o via fax o anche telefonicamente.

A tale scopo i tecnici dell'Impresa dovranno essere dotati di postazione di lavoro informatica sulla quale installare il software di gestione (vedi Art. 7.8).

#### 7.2.3. Esecuzione e tempistiche degli interventi

La Ditta dovrà garantire un tempo di risposta massimo di **1 ora solare** per tutte le chiamate.

Il "tempo di risposta" alla Unità Operativa richiedente è definito come il tempo che intercorre tra la segnalazione da parte dell'Unità Operativa e la prima risposta all'utilizzatore che prevede di:

- recepire la segnalazione di guasto;
- effettuare le prescritte registrazioni sia su carta che su supporto informatico;
- classificare la richiesta, valutando con gli elementi a disposizione il livello di urgenza;
- fornire, laddove possibile, un primo supporto allo scopo di minimizzare il disagio per gli utilizzatori e il disservizio all'utenza.

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre garantire un Tempo di Intervento di:

- 2 ore solari per gli interventi relativi ad apparecchiature presenti nei reparti critici quali BLOCCO OPERATORIO, TERAPIA INTENSIVA, PATOLOGIA NEONATALE, UNITA' CORONARICA, PRONTO SOCCORSO e assimilabili;
- 8 ore solari per gli interventi relativi ad apparecchiature presenti negli altri reparti/ambulatori.

In caso di chiamate di emergenza (da intendersi quelle relative a interventi che, se non effettuati in urgenza, potrebbero causare gravi interruzioni del servizio pubblico sia da un punto di vista della qualità che della sicurezza dell'utilizzatore o dell'utente) l'intervento dovrà essere immediato.

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre garantire i Tempi di Risoluzione del guasto definiti nella tabella seguente e calcolati trimestralmente:

PERCENTUALE RISOLUZIONE GUASTI						
	Tempo di risoluzione del guasto (in ore solari e consecutive)					
	Entro 24 h (1 gg)	Entro 48 h (2 gg)	Entro 72 h (3 gg)	Entro 168 h (7 gg)	Entro 336 h (14 gg)	Entro 504 h (21 gg)
Apparecchiature presenti in locali critici	70%	80%	90%	95%	100%	//
Apparecchiature presenti in locali non critici	60%	70%	80%	90%	95%	100%

Il mancato rispetto dei tempi indicati nel presente Articolo potrà dar luogo all'applicazione di penali così come descritto nell'ART. 26.

Per ogni singolo intervento la Ditta Aggiudicataria dovrà redigere tramite il software di gestione delle apparecchiature un “rapporto di lavoro” recante i dati della prestazione eseguita (si veda quanto descritto al successivo Art. 7.2.5 e Allegato 5).

La priorità tra interventi, che dovranno comunque essere eseguiti nelle tempistiche prescritte dal presente capitolato, giudicati parimenti urgenti dall’Impresa, saranno valutate dal responsabile dell’AOICP incaricato allo scopo, o suo delegato.

Qualora l’impresa non fosse in grado di risolvere autonomamente l’intervento, questa potrà ricorrere ad altra Impresa, purché produttrice dell’apparecchiatura o da questa autorizzata, o comunque in possesso dei necessari requisiti tecnici e qualitativi. I Tempi di Risoluzione del gusto restano quelli precedentemente descritti e ogni onere economico conseguente (manodopera, trasferta, ricambi, ecc.) sarà a totale carico dell’Impresa che rimane ad ogni effetto unica responsabile del servizio.

Qualora l’Impresa constatasse la non riparabilità dell’apparecchiatura, essa dovrà formulare una proposta di dismissione documentata che verrà valutata dal SIC. In caso di accoglimento della proposta, l’apparecchiatura verrà messa fuori servizio e non sarà più in carico all’Impresa. In caso contrario, l’apparecchiatura verrà riconsegnata all’Impresa per la riparazione e, in caso di nuovo esito negativo, l’AOICP potrà provvedere autonomamente, se ritenuto opportuno, alla riparazione: gli eventuali oneri sostenuti dall’AOICP, maggiorati del 20%, verranno trattenuti dal canone contrattuale.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia tenuta all’effettuazione di interventi di riparazione da essa ritenuti di eccessiva onerosità rispetto al valore di rinnovo e alla vetustà dell’attrezzatura interessata, potrà proporre l’adozione di soluzioni che ritiene migliorative per l’AOICP quale ad esempio la sostituzione dell’attrezzatura con altra nuova.

In particolare nel caso in cui:

- il costo della riparazione superi il 90% del valore di rinnovo (valore medio di mercato per quelle tipologia di attrezzatura) e l’attrezzatura sia in esercizio da meno di 10 anni ma fuori garanzia, la ditta aggiudicataria potrà proporre all’AOICP, dietro presentazione di dettagliata e documentata relazione tecnica, la dismissione dell’attrezzatura stessa.
- il costo della riparazione superi il 80% del valore di rinnovo (valore medio di mercato per quelle tipologia di attrezzatura) e l’attrezzatura sia in esercizio da più di 10 anni, la ditta aggiudicataria potrà proporre all’AOICP, dietro presentazione di dettagliata e documentata relazione tecnica, la dismissione dell’attrezzatura stessa.

In entrambi i casi l’AOICP, dopo adeguata verifica, potrà procedere alla dismissione ed eventuale riacquisto di una nuova attrezzatura oppure richiedere alla ditta aggiudicataria la riparazione dell’attrezzatura con oneri a carico della Ditta Aggiudicataria. Nel caso di riacquisto dell’apparecchiatura verrà trattenuto dal canone contrattuale il valore della riparazione stessa.

#### 7.2.4. Apparecchiature sostitutive

L’impresa potrà avvalersi di altre apparecchiature e/o accessori funzionalmente equivalenti, anche in termini di produttività, direttamente forniti dall’Impresa stessa in temporanea sostituzione di quelli in manutenzione.

In questo caso l’apparecchiatura fornita in sostituzione dovrà possedere tutti i requisiti funzionali e di sicurezza necessari a garantire il corretto ed idoneo impiego; inoltre, nel caso in cui l’apparecchiatura fornita necessitasse di accessori e/o consumabili diversi da quanto già disponibile all’interno delle sedi dell’AOICP, questi saranno a totale carico dell’Impresa per tutto il tempo necessario alla riparazione dell’apparecchiatura.

La Ditta Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell’AOICP apparecchiature sostitutive presenti stabilmente presso l’AOICP (indicare nel progetto presso quale Presidio dell’AO saranno presenti) per ciascuna delle seguenti tipologie di apparecchiatura e almeno in numero pari a quanto di seguito indicato:

- n. 2 videogastroscoPIO

- n. 2 videocolonscopio
- n. 2 defibrillatore
- n. 1 ventilatore polmonare
- n. 1 apparecchio d'anestesia
- n. 2 monitor multiparametrico (adulto/pediatrico e neonatale)
- n. 1 incubatrice neonatale
- n. 2 elettrocardiografo
- n. 3 pompa a siringa
- n. 2 pompa nutrizionale
- n. 2 autoclave da banco
- n. 2 aspiratore elettrico e a batteria
- n. 1 ecografo multidisciplinare
- n. 2 registratori holter ECG.

Il SIC si riserva di chiedere apparecchiature in temporanea sostituzione qualora il fermo macchina provochi gravi disservizi al reparto. L'impresa dovrà fornire, a titolo gratuito, l'apparecchiatura sostitutiva entro 2 giorni lavorativi.

#### 7.2.5. Conclusioni degli interventi, riconsegna delle apparecchiature, rapporto di lavoro

Contestualmente alla riconsegna di ogni apparecchiatura riparata, l'Impresa dovrà restituire la documentazione eventualmente ricevuta prima dell'intervento.

Il sistema informatico dovrà permettere l'aggiornamento dello stato dell'intervento dall'inizio alla fine dello stesso affinché il reparto e il SIC possano "in tempo reale" visionare l'andamento della riparazione (si veda anche Art. 7.8).

Al termine di ogni intervento la Ditta Aggiudicataria dovrà redarre, tramite il software di gestione delle apparecchiature, un "rapporto di lavoro" che dovrà essere firmato dal tecnico della Ditta Aggiudicataria, il quale si assume la responsabilità di quanto dichiarato, e controfirmato per accettazione dal personale utilizzatore dell'AOICP.

Copia di esso dovrà essere lasciata all'utilizzatore e infine una copia dovrà essere consegnata al SIC con periodicità quindicinale.

Non saranno considerati validi i rapporti di lavoro cumulativi.

Nel rapporto di lavoro (sia informatico sia cartaceo) dovranno essere riportati i dati salienti dell'intervento, necessari per verificare la rispondenza dell'attività svolta alle condizioni del presente capitolato (si veda allegato 5). Al rapporto di lavoro dovranno essere allegati gli eventuali rapporti tecnici di manutentori esterni (anche titolari di contratto di manutenzione specifico), schede e report di documentazione e riscontro delle operazioni di manutenzione e taratura nonché i report relativi alle verifiche funzionali e di sicurezza.

### **7.3. Manutenzione preventiva**

La manutenzione preventiva è la manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una entità. Essa ha, dunque, lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano in qualche modo prevedibili, e di mantenere le apparecchiature oggetto dell'appalto in condizioni funzionali adeguate all'uso e di soddisfacente operatività. In particolare, tali interventi hanno lo scopo di:

- prevenire il verificarsi dei guasti connessi all'utilizzo delle apparecchiature e all'usura delle parti componenti;
- mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
- garantire la qualità e l'affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;
- garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;
- verificare la corretta installazione di ciascuna apparecchiatura (riguardo alle alimentazioni e alla idoneità nei locali in cui è impiegata);

- evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni.

La manutenzione preventiva ha quindi carattere periodico programmato e dovrà essere svolta secondo le modalità e i tempi prescritti dal manuale tecnico del costruttore. Nell'eventualità in cui questo non fosse disponibile, l'attività dovrà essere svolta almeno con cadenza annuale.

Per l'effettuazione delle manutenzioni preventive la Ditta Aggiudicataria dovrà utilizzare le procedure e le schede presentate in sede di gara e che saranno approvate dall'AOICP. L'Impresa deve comunque rendersi disponibile ad adattare in ogni tempo le proprie procedure (in termini di modalità e periodicità) alle eventuali esigenze dell'AO ICP senza alcun onere aggiuntivo per l'AO.

Le schede utilizzate per l'effettuazione delle manutenzioni preventive devono riportare la check-list delle attività svolte, la strumentazione utilizzata, i dati identificativi e la firma del tecnico esecutore. Tutte le parti di ricambio/componenti/materiali (si veda Allegato 6) necessari per l'effettuazione della manutenzione preventiva saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

Gli interventi tecnici di sistemazione resi eventualmente necessari a seguito delle manutenzioni preventive rientrano nella normale gestione della manutenzione e pertanto sono tutti a carico dell'impresa.

Al termine di ogni manutenzione preventiva la Ditta Aggiudicataria dovrà redarre, tramite il software di gestione delle apparecchiature, un "rapporto di lavoro" che dovrà essere firmato dal tecnico della Ditta Aggiudicataria, il quale si assume la responsabilità di quanto dichiarato, e controfirmato per accettazione dal personale utilizzatore dell'AOICP. Inoltre il tecnico esecutore dovrà compilare aggiornandola, l'etichetta riportante le manutenzioni periodiche (si veda Allegato 3). Tali etichette dovranno essere fornite dalla Ditta Aggiudicataria.

Copia del rapporto di lavoro dovrà essere lasciata all'utilizzatore e infine una copia dovrà essere consegnata al SIC con periodicità quindicinale.

Non saranno considerati validi i rapporti di lavoro cumulativi.

Nel rapporto di lavoro (sia informatico sia cartaceo) dovranno essere riportati i dati salienti dell'intervento, necessari per verificare la rispondenza dell'attività svolta alle condizioni del presente capitolato (si veda Allegato 5). Al rapporto di lavoro dovranno essere allegati la scheda (check-list), gli eventuali rapporti tecnici di manutentori esterni (anche titolari di contratto di manutenzione specifico), ecc..

All'inizio dell'appalto la Ditta Aggiudicataria dovrà inserire nel software di gestione delle apparecchiature la pianificazione dell'attività di manutenzione preventiva (periodicità e mese di programmazione), calcolata a partire da quella esistente.

Nel caso di sistemi di apparecchiature la periodicità e la pianificazione potranno essere indicate solo sul principale, ma la manutenzione dovrà essere eseguita anche sugli accessori/componenti.

Ogni trimestre dovrà essere eseguito, con un ritardo massimo di 1 (UN) mese:

- il 100% delle manutenzioni preventive sulle apparecchiature critiche:
  - defibrillatore
  - elettrobisturi
  - ventilatore polmonare
  - apparecchio per anestesia
  - incubatrice neonatale
- almeno il 90% di quelle previste sulle altre apparecchiature.

Annualmente dovrà essere eseguito con un ritardo massimo di 1 (UN) mese il 100% delle attività previste.

Il mancato rispetto di tali percentuali potrà dar luogo all'applicazione di penali così come descritto nell'ART. 26.

Per le attività di manutenzione preventiva non eseguite, qualsiasi sia la percentuale di non esecuzione, dovrà essere presentato, trimestralmente, un piano di recupero delle stesse.

Qualora l'appaltatore fosse impossibilitato ad effettuare attività di manutenzione preventiva per cause ad esso non imputabili dovrà darne tempestiva e documentata comunicazione al SIC.

Al fine della valutazione tecnica del progetto presentato, la ditte concorrenti dovranno presentare, in sede di gara, i protocolli di manutenzione preventiva e le schede di registrazione dell'attività svolta relativi almeno alle seguenti tipologie di apparecchiature:

- defibrillatore
- elettrobisturi
- ventilatore polmonare
- apparecchio per anestesia
- apparecchiatura radiologica tradizionale
- apparecchiatura radiologica digitale
- cappe chimiche e sterili
- lavaendoscopi
- incubatrici neonatali
- autoclavi
- riuniti dentistici
- ecotomografi

che dovranno essere necessariamente correlati all'installato esistente.

#### **7.4. Verifica di sicurezza elettrica generale e sicurezza particolare**

La gestione della sicurezza elettrica generale e sicurezza particolare di tutte le apparecchiature dell'AOICP sarà a totale carico dell'Impresa che dovrà utilizzare, salvo diversa indicazione del SIC, la procedura e le schede per l'esecuzione delle verifiche periodiche presentatati in sede di gara.

L'Impresa deve comunque rendersi disponibile ad adattare in ogni tempo le proprie procedure alle eventuali esigenze dell'AOICP senza alcun onere aggiuntivo per l'AO.

Le schede utilizzate per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica generale e verifiche particolari devono riportare la check-list delle attività svolte, la strumentazione utilizzata, i dati identificativi e la firma del tecnico esecutore.

Tutte le parti di ricambio/componenti/materiali (si veda Allegato 6) necessari per l'effettuazione della dell'attività descritta nel presente Art. saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

I protocolli da seguire per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica e particolare e le relative schede di registrazione dell'attività svolta proposti in sede di gara dovranno essere redatti secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche applicabili in vigore al momento dell'esecuzione dell'attività, quali ad esempio:

- norme CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) e CEI EN 61010 (CEI 66.5) generali;
- norme CEI EN 60601-XX (CEI 62-XX) particolari e riferite specificatamente alle apparecchiature elettromedicali;
- norme UNI/ISO e CEI;
- altre norme specifiche per ogni altra attrezzatura non elettromedicale;
- altre norme specifiche per ogni altra apparecchiatura da laboratorio;
- riferimenti riportati sui libretti d'uso forniti dal costruttore o in letteratura.

La verifiche di sicurezza elettrica generale dovranno essere eseguite almeno ogni:

- 12 mesi per le apparecchiature biomediche utilizzate in locali per chirurgia e assimilati (secondo la definizione della norma CEI 64-8/7 sez. 710)
- 24 mesi per le altre apparecchiature biomediche

e comunque dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni presenti nella norma CEI 62-148.

All'inizio dell'appalto la Ditta Aggiudicataria dovrà inserire nel software di gestione delle apparecchiature la pianificazione dell'attività (periodicità e mese di programmazione), rispettando quella esistente.

In ogni caso, ogni apparecchiatura oggetto del presente capitolato (tranne le apparecchiature installate presso il PO Città di Sesto San Giovanni), dovrà risultare verificata entro i primi 12 mesi dalla data di attivazione del servizio; per le apparecchiature installate presso il PO Città di Sesto San Giovanni la prima verifica dovrà essere effettuata entro 60 giorni solari e consecutivi a partire dal 1/8/2014 (si veda ART. 5).

La frequenza dell'attività di verifica di sicurezza particolare deve essere definita sulla base di quanto indicato nella norma CEI 62-148.

Al termine di ogni verifica di sicurezza la Ditta Aggiudicataria dovrà redarre, tramite il software di gestione delle apparecchiature, un "rapporto di lavoro" che dovrà essere firmato dal tecnico della Ditta Aggiudicataria, il quale si assume la responsabilità di quanto dichiarato, e controfirmato per accettazione dal personale utilizzatore dell'AOICP. Inoltre il tecnico esecutore dovrà compilare aggiornandola, l'etichetta riportante le manutenzioni periodiche (si veda Allegato 3). Tali etichette dovranno essere fornite dalla Ditta Aggiudicataria.

Non saranno considerati validi i rapporti di lavoro cumulativi.

Nel rapporto di lavoro (informatico e/o cartaceo) dovranno essere riportati i dati salienti dell'intervento, necessari per verificare la rispondenza dell'attività svolta alle condizioni del presente capitolato (si veda Allegato 5). Al rapporto di lavoro dovranno essere allegati la scheda (check-list), gli eventuali rapporti tecnici di manutentori esterni (anche titolari di contratto di manutenzione specifico), ecc..

Nel caso di sistemi di attrezzature la periodicità e le programmazioni potranno essere indicate solo sul principale, ma le verifiche dovranno essere eseguite anche sugli accessori/componenti.

Ogni trimestre dovrà essere eseguito, con un ritardo massimo di 1 (UN) mese:

- il 100% delle verifiche di sicurezza elettrica e particolare sulle apparecchiature critiche:
  - defibrillatore
  - elettrobisturi
  - ventilatore polmonare
  - apparecchio per anestesia
  - incubatrice neonatale
- almeno il 90% di quelle previste sulle altre attrezzature.

Annualmente dovrà essere eseguito con un ritardo massimo di 1 (UN) mese il 100% delle attività previste.

Il mancato rispetto di tali percentuali potrà dar luogo all'applicazione di penali così come descritto nel presente CSA all'ART. 26.

Per le attività di verifica di sicurezza elettrica e particolare non eseguite, qualsiasi sia la percentuale di non esecuzione, dovrà essere presentato, semestralmente, un piano di recupero delle stesse.

Qualora l'appaltatore fosse impossibilitato ad effettuare attività di manutenzione preventiva per cause ad esso non imputabili dovrà darne tempestiva e documentata comunicazione al SIC.

Oltre alle scadenze previste dal calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente articolo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi:

- a) post-manutenzione correttiva, qualora la riparazione comporti interventi sulla parte elettrica dell'apparecchiatura e comunque secondo quanto indicato nella norma CEI 62-148;
- b) spostamento e risistemazione di apparecchiature;
- c) in occasione dei collaudi periodici richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza (ASL, ISPESL, eccetera);
- d) ogniqualvolta venga inoltrata esplicita richiesta dall'AOICP.

In relazione alle eventuali non conformità riscontrate durante l'esecuzione dei controlli, l'Impresa, dovrà provvedere a rimuovere le stesse considerando gli interventi come una normale riparazione da far rientrare nell'ambito dell'attività manutentiva prevista, senza oneri aggiuntivi.

Le problematiche eliminabili in modo adeguato con interventi limitati (quali sostituzione di spina, e/o cavo di alimentazione, ripristino del collegamento alla terra di protezione, aggiunta di una protezione per le sovracorrenti, ecc.), verranno eseguite direttamente e nel più breve tempo possibile dalla Ditta aggiudicataria, e si intenderanno comprese nella normale attività di manutenzione correttiva, così come descritta all'Art.7.2 del presente CSA.

Qualora l'operazione fosse impossibile o giudicata tecnicamente non conveniente, l'Impresa dovrà presentare dettagliata relazione tecnica al Responsabile del SIC per ottenere indicazioni operative; qualora l'indicazione dei responsabili fosse quella di rimuovere la non conformità, l'Impresa dovrà provvedere come sopra.

Limitatamente ai casi ove il livello di pericolosità riscontrato fosse classificato a elevato rischio per utilizzatori e utenza, e non fosse risolvibile con un immediato intervento di manutenzione correttivo, l'apparecchiatura biomedica dovrà essere immediatamente ritirata dal reparto a cura del personale addetto della ditta aggiudicataria, laddove possibile, e dovrà essere informato il SIC dell'AOICP mediante e-mail e chiamata telefonica. Notizia di tale provvedimento dovrà essere rintracciabile nel fascicolo dell'apparecchiatura biomedica e riportata nel sistema informatico. Nel caso in cui non fosse possibile il ritiro dell'apparecchiatura dal reparto dovrà essere apposta, sull'apparecchiatura stessa, apposita targa ben visibile che ne vieti l'utilizzo. In mancanza di comunicazioni al riguardo l'apparecchiatura, sotto diretta responsabilità del personale della ditta aggiudicataria esecutrice delle prove, verrà ritenuta conforme alla normativa in vigore.

Il servizio di verifica periodica della sicurezza elettrica delle apparecchiature e tutte le misure ad esso connesse devono essere svolte in sito, esclusivamente da personale tecnico qualificato.

#### **7.5. Controlli funzionali (controllo/verifica prestazioni, conferma metrologica/verifica della taratura)**

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle attività di controllo/verifica prestazioni, conferma metrologica/verifica della taratura relative alle apparecchiature biomediche oggetto dell'appalto.

Il controllo/verifica prestazioni è definito come verifica delle caratteristiche di funzionamento di un'apparecchiatura in relazione alle sue caratteristiche o alle norme tecniche di riferimento.

La conferma metrologica/verifica della taratura è definita come confronto fra le grandezze rese dalle apparecchiature in esame (parametri rilevati dall'apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi, ecc.), e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento.

L'esito di tali controlli definisce, in relazione a standard definiti da norme, specifiche tecniche, linee guida o procedure ISO aziendali, lo stato di conformità metrologica di un'apparecchiatura.

L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l'effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI, ecc.) disponibile e vigente in materia, o a standard di riferimento nazionali o internazionali e a quanto indicato dal produttore. Laddove non esistano riferimenti specifici nelle norme tecniche, la Ditta aggiudicataria dovrà proporre all'A.O. opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature.

Le operazioni di controllo funzionale dovranno riguardare tutti gli strumenti e le apparecchiature biomediche di misura, nessuno escluso; a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indicati in Allegato 7 alcune tipologie di apparecchiature su cui eseguire i controlli. Dovranno essere periodicamente misurati tutti i parametri funzionali che necessitano di taratura o verifica metrologica, compilando le relative schede e riportando il sistema di misura campione adottato.

La periodicità dell'attività descritta nel presente Articolo dovrà essere almeno annuale. La periodicità dei controlli funzionali potrà variare (in eccesso e senza oneri aggiuntivi) nel caso in cui sui manuali d'uso sia indicata una differente periodicità o una periodicità legata alle ore di utilizzo o in caso di richiesta motivata da parte del SIC dell'AOICP.

Le operazioni di taratura e calibrazione dovranno riguardare anche la strumentazione di misura e verifica funzionale, sia di proprietà dell'A.O. (in dotazione al SIC e alla Fisica Sanitaria) che della ditta appaltatrice, utilizzate in laboratorio per il controllo delle apparecchiature biomediche.

Le tarature e/o calibrazioni dovranno essere eseguite in conformità con quanto previsto dal costruttore.

Nel progetto offerta la ditta concorrente dovrà dichiarare la propria disponibilità ad ampliare il numero di tipologia di apparecchiature oggetto dei controlli funzionali.

Per l'effettuazione dei controlli funzionali la Ditta Aggiudicataria dovrà utilizzare le procedure e le schede presentate in sede di gara e che saranno approvate dall'AOICP. L'Impresa deve comunque rendersi disponibile ad adattare in ogni tempo le proprie procedure alle eventuali esigenze dell'AO ICP senza alcun onere aggiuntivo per l'AO.

Le schede utilizzate per l'effettuazione dei controlli funzionali devono riportare la check-list delle attività svolte (valori e limiti), la strumentazione utilizzata, i dati identificativi e la firma del tecnico esecutore.

Tutte le parti di ricambio/componenti/materiali (si veda Allegato 6) necessari per l'effettuazione dei controlli funzionali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

Al termine di ogni controllo funzionale la Ditta Aggiudicataria dovrà redarre, tramite il software di gestione delle apparecchiature, un "rapporto di lavoro" che dovrà essere firmato dal tecnico della Ditta Aggiudicataria, il quale si assume la responsabilità di quanto dichiarato, e controfirmato per accettazione dal personale utilizzatore dell'AOICP. Inoltre il tecnico esecutore dovrà compilare aggiornandola, l'etichetta riportante le manutenzioni periodiche (si veda Allegato 3). Tali etichette dovranno essere fornite dalla Ditta Aggiudicataria.

Non saranno considerati validi i rapporti di lavoro cumulativi.

Nel rapporto di lavoro (informatico e/o cartaceo) dovranno essere riportati i dati salienti dell'intervento, necessari per verificare la rispondenza dell'attività svolta alle condizioni del presente capitolato (si veda Allegato 5). Al rapporto di lavoro dovranno essere allegati la scheda (check-list), gli eventuali rapporti tecnici di manutentori esterni (anche titolari di contratto di manutenzione specifico), ecc..

All'inizio dell'appalto la Ditta Aggiudicataria dovrà inserire nel software di gestione delle apparecchiature la pianificazione dell'attività (periodicità e mese di programmazione), rispettando quella esistente.

Nel caso di sistemi di attrezzature la periodicità e le programmazioni potranno essere indicate solo sul principale, ma le verifiche dovranno essere eseguite anche sugli accessori/componenti.

Ogni trimestre dovrà essere eseguito, con un ritardo massimo di 1 (UN) mese:

- il 100% dei controlli funzionali sulle apparecchiature critiche:
  - defibrillatore
  - elettrobisturi
  - ventilatore polmonare
  - apparecchio per anestesia
  - incubatrice neonatale,
- il 100% dei controlli funzionali qualità previste nelle UU.OO. certificate
- almeno il 90% di quelle previste nelle altre UU.OO..

Annualmente dovrà essere eseguito con un ritardo massimo di 1 (UN) mese il 100% delle attività previste.

Il mancato rispetto di tali percentuali potrà dar luogo all'applicazione di penali così come descritto nel presente CSA all'ART. 26.

In caso di esito non favorevole del controllo la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, ove possibile, al ripristino delle condizioni funzionali mediante la tempestiva effettuazione dell'intervento di rimozione delle non conformità riscontrate, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e dovrà essere seguito da un secondo report di verifica funzionale/metrologica per attestare il ripristino della funzionalità.

Nei casi in cui non fosse più possibile tarare e/o calibrare l'apparecchiatura biomedica secondo quanto previsto dall'azienda produttrice, la stessa dovrà, a cura dell'aggiudicatario, essere

immediatamente ritirata dal reparto, ove possibile, e dovrà essere informato il SIC mediante comunicazione scritta.

Sono escluse da tali attività le apparecchiature radiologiche (D.Lvo. 230/95, 187/2000 e 241/2000), soggette ai controlli secondo la apposita vigente legislazione.

#### **7.6. Gestione apparecchiature presenti a titolo di garanzia, comodato d'uso, service, contratti diretti, ecc**

Per quanto concerne le apparecchiature in uso a titolo di:

- garanzia
- comodato d'uso gratuito
- service
- visione
- noleggio
- leasing
- locazione operativa
- contratti diretti stipulati dall'AOICP

la Ditta Aggiudicataria dovrà eseguire le attività periodiche escluse da contratto/accordi in essere con la ditta fornitrice dell'apparecchiatura (manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza). Inoltre la Ditta Aggiudicataria, per tali apparecchiature, dovrà seguire l'iter procedurale in ordine alla gestione delle manutenzione correttiva e si dovrà occupare di interloquire con le varie ditte per ottenere quanto pattuito e controllare il regolare svolgimento delle operazioni manutentive. In questi casi, tuttavia, l'Impresa non dovrà sostenere alcun onere diretto per gli interventi di manutenzione correttiva e sarà chiamata solo a gestire i rapporti contrattuali con i fornitori dell'AOICP.

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere infine a supervisionare tutte le attività delle ditte esterne fornitrici delle apparecchiature acquisite con le forme contrattuali sopra citate che prevedano al loro interno la copertura manutentiva ed in generale di tutte le ditte produttrici o delegate dell'assistenza tecnica autorizzata che operino in Azienda, anche su apparecchiature di proprietà.

L'attività dovrà comprendere il riscontro e il controllo delle prestazioni previste, il controllo degli impegni contrattuali assunti e la gestione informatizzata degli interventi effettuati, compreso l'inserimento dei dati nel software Aziendale.

La Ditta dovrà presentare all'Azienda un resoconto semestrale dell'attività svolta da fornitori terzi (si veda Art. 7.9.2).

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente punto potrà dar luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo ART. 26.

#### **7.7. Fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e delle parti usurabili - magazzino**

Al fine di garantire la massima tempestività negli interventi manutentivi e limitare il più possibile temporanee sostituzioni e/o avvicendamenti di apparecchiature, l'Impresa dovrà essere dotata di almeno un adeguato magazzino di parti di ricambio.

Tutte le parti di ricambio e i materiali che dovranno essere sostituiti nelle attività manutentive di cui ai precedenti articoli saranno inclusi nel contratto e dovranno essere originali o comunque compatibili e certificati tali, dalla Impresa produttrice, sotto la responsabilità della Impresa esecutrice dei lavori.

Saranno, in particolare, ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali nei seguenti casi:

- a) accessori muniti di marchi di qualità o marchio CE (dove applicabile) e commercializzati esplicitamente per l'impiego sulla tipologia di apparecchiatura oggetto di manutenzione con indicazione dei modelli con essi compatibili;
- b) parti di ricambio ricondizionate e certificate dalla Impresa produttrice con garanzia totale di almeno 6 mesi;

- c) minuteria e componentistiche acquisite da una rete di distribuzione certificata e sottoposta a sistema di qualità ISO 9000;
- d) esplicita autorizzazione da parte dei responsabili del SIC.

Per cause di forza maggiore quali:

- a) fallimento della Impresa produttrice dell'apparecchiatura e/o della Impresa produttrice della specifica parte di ricambio originale;
- b) apparecchiatura per cui l'Impresa produttrice non garantisca più la disponibilità dei ricambi perché fuori produzione.

L'Impresa si impegna ad adoperarsi per il reperimento di ricambi alternativi compatibili di qualità garantita, certificati dall'Impresa produttrice come sopra specificato, salvo comunicare, in modo documentato, all'AOICP l'impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura in caso tali sforzi risultino vani.

Restano esclusi dai costi dell'appalto quelli relativi ai materiali consumabili, dove con tale termine si intendono:

- materiale di consumo monouso o monopaziente;
- dischi magnetici o ottici;
- batterie non ricaricabili commerciali;
- vetrerie da laboratorio.

Non si intendono come materiale di consumo, e pertanto risultano compresi nell'importo dell'appalto i componenti/materiali indicati nell'Allegato 6.

Come indicato nell'Allegato 6, le ottiche endoscopiche rigide, le sonde ecografiche e gli accessori dei riuniti dentistici (es. turbine, contrangoli, manipoli, ecc) non verranno trattati come apparecchiature a sé stanti, bensì alla stregua delle normali parti di ricambio, e pertanto l'attività di manutenzione correttiva delle stesse non potrà concludersi in nessun caso con la proposta di fuori uso. Qualora queste non fossero più riparabili la ditta dovrà sostituirle nell'ambito della propria attività ordinaria. Gli eventuali dispositivi sostitutivi dovranno essere della stessa marca e modello o, in alternativa, se vengono proposti altri modelli questi dovranno essere concordati e approvati dall'AOICP (utilizzatori e/o SIC). Salvo casi eccezionali, sempre da concordarsi con il SIC, le ottiche da fornire dovranno sempre essere di tipo autoclavabile.

L'AOICP ritiene ricompreso nell'appalto tutto quanto non riportato nell'Allegato 6 e non esplicitamente riportato nel progetto offerta.

### **7.8. Gestione informatizzata del servizio**

L'AOICP è attualmente dotata di due software di gestione (GEOS per PP.OO. Buzzi, CTO, Poliambulatori e Sesto e BIOGESTHC per PO Bassini) nei quale sono archiviati tutti i dati relativi alle apparecchiature esistenti presso l'AOICP stessa, suddivisi in 4 database:

- DB GEOS:
  - database per PP.OO. Buzzi e CTO
  - database per PT Poliambulatori
  - database per PO Città di Sesto San Giovanni
- DB BIOGESTHC:
  - database per PO Bassini.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire sistema informatico atto a registrare correttamente e integralmente l'intero processo di gestione delle apparecchiature dell'AOICP, dalla loro immissione nelle UU.OO. fino alla loro dismissione, e archiviare su supporto adeguato (sia informatico sia cartaceo) tali informazioni.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla messa in funzione del sistema informatico di gestione delle apparecchiature offerto ed al trasferimento, nel proprio sistema, di TUTTI i dati storici presenti nei DB attualmente presenti presso l'AOICP. Le tempistiche sono indicate all'ART. 5, in sede di offerta possono essere presentate soluzioni differenti che saranno oggetto di valutazione. Si

precisa che fino alla completa messa in funzione del software fornito dalla Ditta Aggiudicataria, i costi di manutenzione dei software esistenti si intendono a carico della stessa.

L'aggiudicatario dovrà garantire in maniera continuativa la completa efficienza e funzionalità del sistema informatico.

Il sistema offerto dovrà:

- permettere di creare diversi utenti con livelli di permessi differenziati
- permettere al personale del SIC, e di altre UO indicate dal SIC stesso durante il periodo contrattuale, di avere la piena visibilità e possibilità di integrazione, modifica, ecc., dei dati presenti nei DB
- permettere di incrementare gli utenti senza aggravii di costi durante tutto il periodo contrattuale
- permettere alle UU.OO. l'accesso all'elenco delle apparecchiature presenti nel proprio reparto con la possibilità di:
  - richiedere la manutenzione correttiva su qualsiasi attrezzatura
  - verificare lo stato delle riparazioni in corso
  - verificare lo stato delle attività programmate
- permettere di incrementare gli utenti delle UU.OO. senza aggravii di costi durante tutto il periodo contrattuale.

Compito della ditta aggiudicataria sarà anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema informatico fornito, dell'hardware fornito, nonché l'effettuazione di integrazione di moduli di sistema o modifiche di moduli esistenti, come richiesto dal SIC dell'AOICP anche successivamente alla data di inizio dell'appalto e per tutta la durata dello stesso.

La proprietà delle informazioni e delle eventuali elaborazioni condotte dalla Ditta Aggiudicataria rimarranno comunque di esclusiva proprietà dell'AOICP ed ogni uso da parte dell'Aggiudicatario deve essere esplicitamente autorizzato dall'AOICP.

Durante la fase iniziale del contratto dovrà essere effettuato un corso di formazione diretto al personale dell'AOICP sull'uso e gestione del sistema informatico fornito; in particolare mirato sulla richiesta di intervento (soprattutto per le UU.OO.), sull'inserimento dei dati relativi alle apparecchiature acquisite dall'AOICP, sull'estrazione dei dati e preparazione dei report sulle diverse attività gestite nell'ambito del contratto per il personale del SIC e di altro personale indicato dal SIC. Dovrà, inoltre, essere fornita copia del manuale d'uso.

L'aggiudicatario dovrà fornire il server (per rack 19") completo di licenze di base (SO; RDBMS, ecc) e applicativo.

Di seguito verranno descritti l'hardware, il software, l'utilizzo e la gestione di tale sistema. L'intero strumentario messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria (sia la parte hardware con tutte le periferiche sia quella software con le relative modifiche effettuate durante il periodo di durata del presente appalto, sia i protocolli di utilizzo e di archiviazione impostati) diventerà, alla scadenza del periodo di appalto, di proprietà dell'AOICP. Tale prospettiva si deve ritenere estesa anche ad eventuale risoluzione anticipata del contratto. A tale scopo è necessario che la ditta aggiudicataria consegni le copie originali (e le relative licenze d'uso), corredata di adeguati manuali d'utilizzo, dei programmi di installazione di ogni singolo componente dei "pacchetti software" previsti nella fornitura e utilizzati durante il periodo di appalto, ivi comprese le eventuali successive modifiche e integrazioni al Responsabile SIC, che potrà comunque richiedere tutti i dati necessari per la completa installazione, nel caso questi risultassero per qualche motivo mancanti, anche dopo la scadenza del contratto di appalto.

In sede di offerta la ditta concorrente dovrà presentare relazione descrittiva del sistema offerto che comprende:

- descrizione delle funzionalità del sistema offerto
- descrizione dell'hardware offerto
- modi, tempi e logistica di realizzazione e messa in funzione del sistema informatico
- requisiti di minima di hardware, software e infrastruttura di rete necessari per l'utilizzo del sistema informatico

- elenco e descrizione dei servizi offerti per l'avvio della procedura.

Inoltre la ditta concorrente dovrà permettere alla Commissione Giudicatrice la valutazione tramite demo/versione prova del sistema offerto. La ditta concorrente dovrà permettere alla Commissione di verificare l'effettiva produzione dei report descritti all'Art. 7.9.2 e la possibilità di realizzare report personalizzati.

#### 7.8.1. Hardware

La fornitura del server e di tutto quanto necessario alla realizzazione del sistema informatico offerto è compresa e non dovrà comportare oneri aggiuntivi per l'AO. Inoltre dovranno ovviamente essere forniti a corredo i necessari sistemi di sicurezza (per es. sistema di interfacciamento di sicurezza con rete ospedaliera da concordare con i Sistemi Informativi, gruppo di continuità, ecc.).

Tutto l'hardware fornito dovrà essere sufficientemente potente e in linea con quanto offerto dal mercato al momento dell'affidamento dell'appalto e dovrà essere periodicamente sostituito (in sede di offerta dovrà essere presentato un piano di obsolescenza).

La ditta aggiudicataria dovrà verificare se l'hardware (personal computer) attualmente a disposizione del personale del SIC risulta adeguato alle esigenze del proprio sistema ed eventualmente provvedere alla sostituzione dello stesso.

Gli eventuali pc forniti dovranno essere completi di Sistema Operativo e di software di base (pacchetto Office) che dovranno essere approvati dai Sistemi Informativi dell'AOICP, aggiornati e mantenuti dalla Ditta Aggiudicataria. Tutto ciò che lo strumentario informatico richiede (es. cartucce stampanti) dovrà essere compatibile con quanto presente in AOICP.

Tutte le componenti necessarie a costituire un sistema informatico come descritto nel presente Articolo (sia come server, sia come client, sia come periferiche) sono da intendersi comprese nella fornitura obbligatoria, anche se non espressamente indicate nell'elenco precedente.

La ditta deve garantire un sistema espandibile e capace di accogliere altre eventuali periferiche offerte dall'evoluzione del mercato informatico.

Tutto l'hardware fornito e/o sostituito durante l'appalto dovrà essere approvato dall'AOICP (in particolare con i Sistemi Informativi).

#### 7.8.2. Hardware dedicato al personale della ditta aggiudicataria

Tutto l'hardware necessario al personale della ditta aggiudicataria dovrà essere adeguatamente dimensionato e sufficiente a garantire l'ottimale svolgimento delle attività appaltate.

#### 7.8.3. Finalità del sistema informatizzato

Il sistema informatizzato fornito dalla ditta aggiudicataria, dovrà permettere di eseguire almeno le seguenti operazioni:

- immediata individuazione del tipo di attrezzatura, dei dati anagrafici, dell'UO di appartenenza, della ubicazione (con classificazione delle stanze che verrà concordata con l'AOICP all'inizio dell'appalto), dei dati amministrativi (proprietà, valore di acquisto o valorizzazione, garanzia, ecc.) e dei dati indicati nell'Allegato 4;
- gestione e aggiornamento dell'inventario delle apparecchiature biomediche (con collegamento biunivoco all'eventuale inventario generale dei beni aziendali esistente);
- registrazione di tutti gli interventi di manutenzione (correttiva, straordinaria, rimessa a norma, preventiva, verifiche di sicurezza elettrica e particolare, conferma metrologica/controlli di qualità) effettuati sull'apparecchiatura;
- programmazione di tutti gli interventi di manutenzione programmata da effettuare sull'apparecchiatura;
- gestione e controllo dei contratti di manutenzione che l'AOICP vorrà mantenere direttamente con le ditte produttrici delle apparecchiature, con registrazione e programmazione della relativa attività manutentiva;

- visualizzazione dei calendari relativi alla manutenzione programmata, sia per tipologia di apparecchiatura, sia per UO;
- monitoraggio dei tempi di risposta, di risoluzione, ecc;
- supporto per la programmazione del piano di sostituzione per obsolescenza delle apparecchiature su parametri indicatori definibili dall'utilizzatore;
- gestione delle dismissioni;
- possibilità, da parte dei reparti, di effettuare la richiesta di intervento tramite applicativo web o sistema similare;
- possibilità, da parte dei reparti di consultare il calendario delle attività programmate;
- gestione analitica del canone con aggregazione del dato secondo i criteri che verranno indicato dall'AOICP;
- estrazione dei dati in formato elettronico (almeno formato excell);
- varie ed eventuali.

Il sistema deve permettere di estrapolare rapporti periodici sintetici sull'andamento dei servizi e sui risultati conseguiti (per es. tempi di risoluzione, percentuale di esecuzione delle attività programmate, ecc) . Si intendono compresi, senza oneri aggiuntivi per l'AOICP, anche tutti i report che l'AOICP richiederà durante il periodo contrattuale.

## **7.9. Servizi di gestione e supporto inerenti la gestione integrata del parco apparecchiature biomediche**

### 7.9.1. Attività straordinarie

Per attività straordinarie si intendono le operazioni di migioria funzionale o di sicurezza non riconducibili alle attività previste ai precedenti punti ovvero:

- a) eventuali necessità di aggiornamento tecnico a seguito di modifiche e/o introduzioni di disposizioni legislative in materia previa autorizzazione dalla Impresa produttrice;
- b) opportunità individuate dall'AOICP, atte a conseguire migliori risultati dal punto di vista manutentivo e/o diagnostico;
- c) richiami e/o miglorie (software) suggeriti dalle ditte produttrici;
- d) spostamenti di apparecchiature e loro riattivazione a seguito di detti spostamenti, solo qualora implicino variazioni impiantistiche, mentre nei casi in cui tali spostamenti e successive riattivazioni comportino solo l'esecuzione della verifica di sicurezza elettrica l'attività è da considerarsi manutenzione ordinaria.

L'Impresa si rende disponibile ad effettuare, su richiesta dell'AOICP, studi di fattibilità, con stesura dei relativi preventivi, per ottemperare a quanto previsto ai punti sopra riportati. I preventivi dovranno essere onnicomprensivi e del tipo "chiavi in mano"; in particolare dovranno comprendere i costi per la fornitura dell'opera da parte di personale qualificato e dei materiali, parti e/o accessori necessari.

Qualora i preventivi siano accettati dall'AOICP, i relativi costi verranno liquidati a parte rispetto ai compensi previsti dal presente CSA.

### 7.9.2. Relazioni periodiche

L'aggiudicatario dovrà produrre almeno le seguenti relazioni periodiche:

- mensilmente: prospetto sintetico e riepilogativo delle attività programmate eseguite;
- almeno trimestralmente (1° trimestre entro il 10 maggio, 2° trimestre entro il 10 agosto, 3° trimestre entro il 10 novembre, 4° trimestre entro il 10 febbraio dell'anno successivo) relazione di sintesi sull'andamento di tutti i servizi proposti che contenga almeno:
  - report sulle attività programmate per le apparecchiature biomediche (percentuale di attività eseguite entro i tempi stabiliti dalla programmazione con specificate le attività eseguite o non eseguite per tipologia di apparecchiatura ed eventuale piano di recupero delle attività non eseguite)
  - report sui tempi di risposta e risoluzione

- relazione riepilogativa di tutta l'attività svolta dalla ditta aggiudicataria (manutenzioni correttive e programmate, proposte di dismissioni effettuate, apparecchiature dismesse, apparecchiature introdotte nell'AOICP, ecc);
- almeno semestralmente (1° semestre entro il 10 agosto, 2° semestre entro il 10 febbraio dell'anno successivo) resoconto dell'attività svolta da fornitori terzi;
- almeno annualmente (entro il 10 novembre): report/relazione indicante le apparecchiature obsolete e di cui si rende necessaria la sostituzione;
- almeno trimestralmente: elenco delle attrezzature NON TROVATE e NON IN USO (possibilmente corredato con le dichiarazioni di non utilizzo da parte dell'U.O. di appartenenza).

Le periodicità indicate per la consegna dei report/relazioni potranno variare su richiesta dell'AOICP senza oneri aggiuntivi. Il non rispetto delle tempistiche di consegna dei report/relazioni potrà dar luogo all'applicazione delle penali descritte all'ART. 26.

In sede di offerta di gara la ditta concorrente dovrà presentare esempi dei report/relazioni sopra richiesti.

L'AOICP si riserva la facoltà di chiedere altra reportistica che dovesse rendersi necessaria durante il periodo contrattuale senza oneri aggiuntivi.

#### 7.9.3. Formazione del personale dell'AOICP

La ditta aggiudicataria deve consentire al personale del SIC dell'AOICP di partecipare, gratuitamente, ad almeno un corso di formazione all'anno, inerente la loro attività (prove di accettazione delle apparecchiature, verifica di sicurezza, manutenzione correttiva, aggiornamento sulle apparecchiature biomediche, ecc), organizzato dalla ditta aggiudicataria o da altri ed approvati dall'AOICP.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre effettuare annualmente almeno uno o più corsi di formazione ed aggiornamento del personale sanitario interno all'AOICP, finalizzato all'utilizzo delle apparecchiature. Detti corsi verteranno su argomenti che permettano di formare, informare ed aggiornare il personale sui metodi e criteri da adottare nell'utilizzo delle attrezzature. A tali corsi potrà partecipare anche il personale del SIC senza che questo pregiudichi il numero di corsi richiesto al primo capoverso del presente articolo.

La ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta il piano di Formazione da loro proposto che potrà essere migliorativo rispetto quanto richiesto.

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare regolare abbonamento sia con il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) sia con l'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per la ricezione delle norme tecniche inerenti i temi di cui al presente capitolato tecnico di appalto (per es. CEI EN 60601-xx, CEI EN 61010-xx, CEI 64.8, ecc) e mettere a disposizione del personale del SIC dell'AOICP i relativi testi completi in formato elettronico stampabile su supporto cartaceo. Si chiede inoltre la disponibilità a stipulare eventuali abbonamenti a riviste di settore.

#### 7.9.4. Attività di consulenza

L'impresa dovrà offrire, tra le attività di consulenza, il supporto per la gestione del servizio e per l'acquisto delle apparecchiature, in particolare dovrà redigere, su richiesta del SIC:

- relazioni sullo stato delle apparecchiature (stato di conservazione, obsolescenza rilevata, sicurezza, ecc.);
- relazioni tecniche in fase di definizione delle specifiche per l'acquisto di nuove apparecchiature e per la definizione dei relativi capitolati;
- studi di validazione tecnologica (technology assessment), cioè analisi sull'impiego ottimale delle tecnologie;
- strumenti informativi per l'estrazione di dati utili alla funzione dei controllo gestione.

## 7.10. Strumentazione di misura

Tenuto conto delle attività manutentive, verifiche sicurezza elettrica, conferma metrologica/controllo qualità richiesti ai precedenti articoli, la ditta aggiudicataria dovrà prevedere un adeguato insieme di risorse strumentali e tecnologiche necessarie all'espletamento dei compiti previsti.

In particolare sarà a carico della ditta aggiudicataria allestire adeguatamente, con tutti gli utensili necessari allo svolgimento dei lavori, l'arredamento, gli impianti fissi e così via, i locali destinati a costituire i laboratori.

Nella dotazione che la ditta metterà a disposizione, dovrà essere compresa anche la strumentazione per la manutenzione e le apparecchiature per i controlli funzionali, di sicurezza e controllo funzionale. La quantità del materiale e della strumentazione fornita dovrà essere sufficiente in base al personale impiegato e comunque non dovrà costituire in ogni caso motivo di rinvio di risoluzione di guasti altrimenti risolvibili o di lavori altrimenti effettuabili, né rappresentare causa di rifiuto di disposizioni dell'AOICP. Per le apparecchiature destinate all'effettuazione di misure, verifiche e controlli di qualità (es. analizzatore sicurezza elettrica, tester per elettrobisturi, ecc.) la ditta dovrà prevedere un adeguato programma di calibrazione periodica con certificazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore nel periodo di durata dell'appalto o dai manuali degli strumenti stessi. Copia dei certificati di taratura di tali apparecchiature dovranno essere consegnati all'AOICP all'inizio dell'appalto e ad ogni nuova calibrazione.

La ditta dovrà in qualsiasi caso garantire la presenza continuativa nonché il loro corretto funzionamento almeno delle seguenti apparecchiature:

- n° 2 tester per le verifiche di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali secondo le normative relative alle apparecchiature elettromedicali e di laboratorio (EN 60601-1 e EN 61010-1 eccetera e particolari);
- tester per il controllo dei defibrillatori;
- tester per il controllo degli elettrocardiografi;
- tester per il controllo degli elettrobisturi;
- tester per il controllo delle pompe di infusione.

La ditta dovrà garantire la disponibilità e il corretto funzionamento almeno delle seguenti apparecchiature:

- tester per il controllo dei ventilatori polmonari;
- termometro programmabile a memoria o similare;
- pesiere;
- manometri di pressione;
- fantoccio per controllo qualità ecografia;
- tester per le analisi e le misure di gas presenti in ambiente.

Altre apparecchiature potranno essere richieste, senza oneri a carico dell'AOICP, nel caso in cui il relativo utilizzo si dovesse rivelare necessario all'esecuzione dei controlli descritti nel presente CSA o di altri eventuali controlli su apparecchiature.

Il personale dell'AOICP si riserva la facoltà di utilizzare, secondo le proprie necessità e senza oneri aggiuntivi per l'AOICP, le attrezzature indicate nel presente articolo, eventualmente alla presenza di un tecnico della ditta aggiudicataria, al fine di eseguire i controlli specificati nel presente CSA.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre effettuare la manutenzione correttiva e periodica (compresi i controlli di qualità/taratura/calibrazioni) su tutta la strumentazione in dotazione al SIC e alla Fisica Sanitaria senza oneri aggiuntivi per l'AOICP

L'impresa dovrà mettere a disposizione dell'AOICP, qualora richiesto dal SIC, la strumentazione necessaria all'esecuzione delle verifiche di sicurezza generali e particolari, e dei controlli di taratura come ad esempio pesiere, termometri, manometri di pressione, tester, analizzatori. L'Impresa dovrà farsi carico della taratura degli strumenti di misura in dotazione al SIC.

### 7.11. Indicatori di qualità dell'attività

Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di efficienza del servizio reso ai reparti utilizzatori, l'attività svolta dall'Impresa dovrà assicurare il controllo, il rispetto e l'eventuale miglioramento durante il periodo contrattuale di una serie di indici.

Il mancato rispetto degli indici potrà dar luogo all'applicazione delle penali indicate nell'ART. 26.

Tali indici sono stati descritti nei precedenti Articoli e, per maggior chiarezza, vengono riportati qui di seguito.

#### 7.11.1. Manutenzione correttiva

Tempo di risposta massimo di **1 ora solare** per tutte le chiamate.

Tempo di Intervento di:

- 2 ore solari per gli interventi relativi ad apparecchiature presenti nei reparti critici quali BLOCCO OPERATORIO, TERAPIA INTENSIVA, PATOLOGIA NEONATALE, UNITA' CORONARICA, PRONTO SOCCORSO e assimilabili
- 8 ore solari per gli interventi relativi ad apparecchiature presenti negli altri reparti/ambulatori.

In caso di chiamate di emergenza (da intendersi quelle relative a interventi che, se non effettuati in urgenza, potrebbero causare gravi interruzioni del servizio pubblico sia da un punto di vista della qualità che della sicurezza dell'utilizzatore o dell'utente) l'intervento dovrà essere immediata.

Tempi di Risoluzione del guasto definiti nella tabella seguente e calcolati trimestralmente:

PERCENTUALE RISOLUZIONE GUASTI						
	Tempo di risoluzione del guasto (in ore solari e consecutive)					
	Entro 24 h (1 gg)	Entro 48 h (2 gg)	Entro 72 h (3 gg)	Entro 168 h (7 gg)	Entro 336 h (14 gg)	Entro 504 h (21 gg)
Apparecchiature presenti in locali critici	70%	80%	90%	95%	100%	//
Apparecchiature presenti in locali non critici	60%	70%	80%	90%	95%	100%

#### 7.11.2. Manutenzione preventiva

Ogni trimestre dovrà essere eseguito, con un ritardo massimo di 1 (UN) mese:

- il 100% delle manutenzioni preventive sulle apparecchiature critiche:
  - defibrillatore
  - elettrobisturi
  - ventilatore polmonare
  - apparecchio per anestesia
  - incubatrice neonatale
- almeno il 90% di quelle previste sulle altre apparecchiature.

Annualmente dovrà essere eseguito con un ritardo massimo di 1 (UN) mese il 100% delle attività previste.

#### 7.11.3. Verifica di sicurezza elettrica generale e sicurezza particolare

Ogni trimestre dovrà essere eseguito, con un ritardo massimo di 1 (UN) mese:

- il 100% delle verifiche di sicurezza elettrica e particolare sulle apparecchiature critiche:
  - defibrillatore
  - elettrobisturi
  - ventilatore polmonare
  - apparecchio per anestesia

- incubatrice neonatale
- almeno il 90% di quelle previste sulle altre attrezzature.

Annualmente dovrà essere eseguito con un ritardo massimo di 1 (UN) mese il 100% delle attività previste.

#### 7.11.4. Controlli funzionali (controllo/verifica prestazioni, conferma metrologica/verifica della taratura)

Ogni trimestre dovrà essere eseguito, con un ritardo massimo di 1 (UN) mese:

- il 100% dei controlli funzionali sulle apparecchiature critiche:
  - defibrillatore
  - elettrobisturi
  - ventilatore polmonare
  - apparecchio per anestesia
  - incubatrice neonatale,
- il 100% dei controlli funzionali qualità previste nelle UU.OO. certificate
- almeno il 90% di quelle previste nelle altre UU.OO..

Annualmente dovrà essere eseguito con un ritardo massimo di 1 (UN) mese il 100% delle attività previste.

### **ART. 8 ORARIO DI SERVIZIO**

Per tutte le attività descritte nel presente CSA, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio minimale continuato, per 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

Al di fuori dell'orario di servizio dovrà essere istituito un servizio di reperibilità telefonica e, in caso di necessità, con intervento presso le strutture dell'AOICP entro e non oltre 1 ora dalla segnalazione.

Le ditte concorrenti dovranno proporre in sede di gara il monte ore annuo complessivo che intendono fornire.

La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto del monte ore offerto in sede di gara in caso contrario potranno essere applicate le penali descritte all'ART. 26.

Le ore rese dovranno essere certificate dalla ditta aggiudicataria tramite opportuno sistema che verrà proposto in sede di gara.

### **ART. 9 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE IMPIEGATO**

L'Impresa dovrà dichiarare i nominativi del personale addetto o gli eventuali esperti che l'Impresa metterà a disposizione quale supporto tecnico e consulenziale all'AOICP per il raggiungimento delle garanzie di cui ai precedenti Articoli, allegando il curriculum professionale delle esperienze acquisite.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., , si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Il personale impiegato **a tempo pieno** per l'effettuazione dei servizi manutentivi dovrà essere in numero non inferiore a 4 (QUATTRO) unità fino al 31/7/2014:

- n° 1 tecnico dedicato al il PO Buzzi
- n° 1 tecnico dedicato al PO CTO
- n° 1 tecnico dedicato al PO Bassini
- n° 1 tecnico dedicato al PT Poliambulatori

e in numero non inferiore a 5 (CINQUE) unità dal 1/8/2014 a fine contratto poiché ai precedenti tecnici si aggiungerà:

- n° 1 tecnico dedicato al PO Città di Sesto San Giovanni.

Sin dall'inizio dell'appalto almeno 3 (TRE) dei tecnici dovranno essere "tecnici senior" e gli altri "tecnici junior".

I requisiti minimi dei tecnici senior e junior sono i seguenti:

- tecnico senior:
  - diploma di perito industriale (il diploma universitario in bioingegneria, la laurea triennale o quinquennale in ingegneria biomedica sono considerati a tutti gli effetti superiori, e quindi anche equipollenti, al diploma di perito industriale) e provata esperienza di almeno 5 (CINQUE) anni nel settore documentata dal datore di lavoro o da strutture pubbliche o private presso le quali ha operato, oppure
  - provata esperienza di almeno 7 (SETTE) anni nel settore documentata dal datore di lavoro o da strutture pubbliche o private presso le quali ha operato;
- tecnico junior:
  - diploma di perito industriale (il diploma universitario in bioingegneria, la laurea triennale o quinquennale in ingegneria biomedica sono considerati a tutti gli effetti superiori, e quindi anche equipollenti, al diploma di perito industriale) e almeno 3 (TRE) anni nel settore documentata dal datore di lavoro o da strutture pubbliche o private presso le quali ha operato, oppure
  - provata esperienza di almeno 5 (CINQUE) anni nel settore documentata dal datore di lavoro o da strutture pubbliche o private presso le quali ha operato.

Inoltre l'Impresa dovrà garantire la presenza **a tempo pieno** presso la commessa del Responsabile operativo di Commessa che dovrà possedere almeno i seguenti requisiti:

- laurea magistrale (corso di studio della durata di 5 anni indipendentemente se vecchio o nuovo ordinamento) in Ingegneria Clinica, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica indirizzo Biomedico, Ingegneria Meccanica indirizzo Biomedico quinquennale e provata esperienza di almeno 5 (CINQUE) anni nel settore documentata dal datore di lavoro o da strutture pubbliche o private presso le quali ha operato;
- laurea triennale o diploma di laurea in Ingegneria Clinica o Ingegneria Biomedica e provata esperienza di almeno 8 (OTTO) anni nel settore documentata dal datore di lavoro o da strutture pubbliche o private presso le quali ha operato.

Del personale continuativamente presente presso la commessa (tecnici) dovrà essere presente giornalmente almeno una figura abilitata all'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e particolare e delle conferme metrologiche.

Resta inteso che la pianificazione delle assenze (per es. ferie) non deve permettere che il numero di tecnici presenti scenda sotto le 3 (TRE) unità. Il Responsabile operativo di Commessa non può essere considerato come personale tecnico presente presso l'AOICP.

Inoltre in caso di assenza per malattia prolungata (superiore ad 1 mese) è richiesta la sostituzione temporanea del personale assente.

La ditta aggiudicataria impiegherà solo personale qualificato che abbia frequentato opportuni corsi di formazione specifici per la manutenzione, di cui dovrà fornire, all'inizio dell'appalto, copia dell'attestato di partecipazione), di sicura moralità, che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture. Il personale dovrà, per caratteristiche e attitudini caratteriali, oltre che per specifica competenza, rispondere alle esigenze dell'AOICP ed essere di pieno gradimento di quest'ultima. A questo scopo, per tutto il personale iniziale e per ogni successiva sostituzione, la ditta aggiudicataria richiederà apposito nulla osta di destinazione all'AOICP, dopo opportuno periodo di prova di un mese. L'AOICP si riserva il diritto

di ritirare il nulla osta, e dunque di richiedere la sostituzione della relativa persona, in qualsiasi momento dietro motivazione scritta. In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà sostituire la persona entro non più di sette giorni consecutivi successivi la data di richiesta.

Eventuali cambiamenti di personale dovranno essere segnalati tempestivamente per iscritto all'AOICP. Si precisa che, salvo cause di forza maggiore, non più di 1 tecnico potrà essere sostituito nell'arco di un anno solare e comunque almeno il 50% del personale senior dovrà rimanere invariato per tutta la durata dell'appalto. Il Responsabile operativo di Commessa non potrà essere sostituito, salvo cause di forza maggiore, più di una volta all'interno della durata dell'appalto, salvo esplicita richiesta dell'AOICP. Il personale inizialmente non previsto dovrà possedere gli stessi requisiti minimi di quello la cui sostituzione si è rivelata necessaria.

Il non rispetto di quanto indicato nel presente Articolo potrà dar luogo all'applicazione delle penali descritte all'ART. 26.

L'AOICP si riserva la facoltà di richiedere la presenza dei tecnici della ditta aggiudicataria e di dare loro disposizioni per l'esecuzione di compiti ritenuti urgenti e indifferibili o per compiti quali la manutenzione preventiva o le verifiche di sicurezza, conferma metrologica/controllo qualità, ecc sia in autonomia che a supporto del personale dell'AOICP, senza oneri aggiuntivi per l'AOICP. La mancata risposta del personale convocato potrà costituire motivo di inadempienza.

Nell'esecuzione dei lavori il personale della ditta aggiudicataria si terrà alle dipendenze dell'AOICP, nei termini e nelle modalità prescritte. È fatto espresso divieto di eseguire lavori di manutenzione arbitrari o di introdurre variazioni ai lavori appaltati, se non preventivamente concordate con l'AOICP.

Per nessun motivo né la momentanea carenza di personale, né la carenza di professionalità adeguata potrà costituire motivo di ritardo nell'esecuzione dei lavori previsti nel presente CSA.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi a tutte le norme generali e particolari comunque stabilite dall'AOICP e attinenti le attività svolte.

Durante l'orario di servizio il personale della ditta aggiudicataria dovrà portare in evidenza, applicato sugli indumenti di lavoro, un tesserino di riconoscimento munito di fotografia. La ditta aggiudicataria provvederà a fornire al personale idonei indumenti di lavoro atti a garantire condizioni minime di sicurezza e di igiene, nonché mezzi di protezione personale necessari allo svolgimento delle attività quali guanti, maschere di protezione, calzature e così via ed inoltre dovrà fornire gli opportuni DPI (Dispositivi Protezione Individuale) nel rispetto della Legge 81/08.

Sarà facoltà dell'AOICP affiancare eventualmente al personale della ditta aggiudicataria altro personale dipendente dall'AOICP o da altre ditte specializzate.

## **ART. 10 VARIAZIONE DEL CANONE**

A partire dal secondo anno di attività e con cadenza annuale, le parti si riservano di concordare, in funzione delle variazioni intervenute nel parco-macchine dell'AOICP, un eventuale aumento/diminuzione del canone di manutenzione in relazione alla variazione del parco apparecchiature oggetto di manutenzione, con le modalità e i limiti di seguito elencate:

- 1) le variazioni nel canone disciplinate dal presente articolo potranno avvenire – se dovute – solo dopo 12 mesi dall'avvio del servizio; successivamente le variazioni saranno calcolate – se dovute – ogni 12 mesi.  
Le variazioni avranno effetto esclusivamente per il canone successivo e non saranno applicate per il canone relativo ai 12 mesi precedenti
- 2) la variazione del canone sarà determinata dal “Tavolo Tecnico” di cui all'ART. 6, come descritto al punto 3) del presente Articolo
- 3) verrà calcolato un valore di “scostamento” (S), secondo la seguente formula:

$$S = A - D$$

dove:

- A: è il valore del canone di manutenzione delle apparecchiature che sono entrate a far parte del contratto di manutenzione nei 12 mesi precedenti (e quindi aggiuntive rispetto a quelle mantenute all'inizio di detto periodo)
- D: è il valore del canone di manutenzione delle apparecchiature dismesse nel corso dei 12 mesi precedenti (che, quindi, non sono più oggetto del servizio)

I valori A e D saranno così calcolati:

$$A = \sum (P * (1-S) * V)$$

$$D = \sum (P * (1-S) * V)$$

dove:

- P: percentuale di manutenzione per una determinata categoria di apparecchiature ed indicata nella tabella sottostante. L'assegnazione delle categorie alle varie tipologie di apparecchiature è indicata nell'Allegato 8

PERCENTUALE MANUTENZIONE	CATEGORIA APPARECCHIATURE
3%	Bassa tecnologia (D)
4%	Media tecnologia ( C)
6%	Media Alta tecnologia (B)
8%	Alta tecnologia (A)

S: sconto di gara in percentuale

V: valore dell'apparecchiatura nell'ordine:

- valore di acquisto risultante dal buono d'ordine o dalla determina nel caso di donazione, oppure
- valor medio dei valori di acquisto degli ultimi 2 anni di apparecchiature analoghe
- valore di mercato a nuovo dell'apparecchiatura in questione

- 4) nel caso in cui lo scostamento S sia diverso da zero il canone verrà aggiornato dell'importo S risultante dal calcolo descritto al punto 3).

Si precisa che:

- a. come indicato all'ART. 3, le apparecchiature la cui garanzia scade nell'anno 2012 si considerano già comprese nel canone posto a base d'asta;
- b. indipendentemente dalla durata di garanzia data dal fornitore le ottiche rigide, le sonde ecografiche e gli endoscopi flessibili verrà considerata, ai fini del presente appalto, una garanzia di 6 mesi;
- c. nel caso in cui sia dovuta la revisione prezzi di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente capitolato, il calcolo di questa precede quello relativo alle variazioni del canone disciplinato dal presente articolo;
- d. come specificato al punto 1) del presente articolo, le variazioni del canone hanno effetto solo per le prestazioni ancora da eseguirsi: pertanto alla scadenza del contratto l'Impresa non potrà pretendere compensi per le eventuali apparecchiature andate ad aggiungersi al servizio nel corso degli ultimi 12 mesi contrattuali
- e. l'Impresa dovrà presentare richiesta di aggiornamento canone per l'anno successivo, entro 30 giorni dal termine dell'anno contrattuale precedente.

## **ART. 11 IDENTIFICAZIONE E PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE**

Stante la particolare natura dei luoghi dove il personale dovrà operare, oltre alle capacità tecnico-professionali, ne dovrà essere garantita l'onestà e la moralità.

Data la peculiarità e la delicatezza dell'ambito ospedaliero in cui si svolge il servizio, il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà essere affidabile e dotato di specifica competenza (efficienza organizzativa, conoscenza normative relative a problematiche dell'appalto, comprese quelle inerenti la prevenzione e sicurezza del lavoro)

L'AOICP si riserva il pieno diritto di allontanamento del personale non gradito per motivata insufficienza di capacità lavorativa o moralità senza alcun preavviso e lo stesso dovrà essere immediatamente sostituito con altro personale di piena idoneità.

La ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale viene valutata come inadempienza contrattuale e quindi potrà originare risoluzione del contratto.

Il personale dovrà essere munito dei contrassegno di riconoscimento (completo di fotografia, Ragione Sociale dell'Impresa e nome dell'operatore), dovrà esimersi dal consultare documenti se non quelli contrattualmente dovuti o usare i beni di proprietà dell'AOICP senza la preventiva autorizzazione e rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza.

Detto personale lavorerà alle dipendenze e quindi nell'ambito dell'esclusiva responsabilità dell'impresa, che dovrà rispondere in qualunque caso nei confronti dell'AOICP ed anche nei confronti di terzi dell'operato del proprio personale.

Pertanto, l'Azienda appaltante rimane estranea ad ogni interesse fra l'Impresa ed il suo personale.

Tuttavia, detto personale dovrà essere completamente sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall'AOICP.

## **ART. 12 IMPEGNI DELL'AOICP**

L'AOICP si impegna ove possibile a:

- fornire, ove reperibile, la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature oggetto del servizio. Tale documentazione, qualora non disponibile dovrà essere richiesta dall'Impresa ai produttori e/o distributori;
- fornire alla Ditta aggiudicataria ogni informazione e supporto istituzionale utile e necessario all'espletamento corretto delle attività, nonché qualsiasi altra notizia, della quale sia in possesso, inerente i servizi oggetto del presente contratto;
- rendere disponibile delle aree chiuse che potranno essere utilizzate come laboratori tecnici per lo svolgimento dell'attività manutentiva e come magazzino, come specificato all'ART. 7;
- eccezionalmente provvedere direttamente, su indicazione dei tecnici dell'Impresa, all'acquisto delle parti di ricambio dai fornitori ed al pagamento delle spese di manodopera per interventi effettuati da Imprese produttrici/distributrici fino all'importo globale, IVA esclusa, che non potrà superare il 15% dell'importo contrattuale. Gli importi saranno comunque posti a carico dell'Impresa in occasione della liquidazione periodica con una maggiorazione del 20%;
- designare tra i propri dipendenti un responsabile (appartenente al Servizio di Ingegneria Clinica) che sarà il referente per i rapporti con l'Impresa
- coprire i costi di energia, acqua, riscaldamento, ecc. necessari al funzionamento dei laboratori messi a disposizione nelle singole strutture (esclusi costi linee telefoniche/fax verso l'esterno dell'AOICP).

## **ART. 13 ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA – SCIOPERI.**

L'Impresa si obbliga a:

firma per accettazione \_\_\_\_\_

- utilizzare personale qualificato e sufficiente all'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale;
- realizzare tutte le infrastrutture e installare tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento dell'attività presso i locali messi a disposizione dall'AOICP;
- segnalare tempestivamente al responsabile indicato dall'AOICP i pezzi di ricambio originali che l'appaltatore non riesca a reperire sul mercato (tale impossibilità dovrà essere debitamente documentata) per mettere in condizioni l'AOICP di attivare le procedure per l'acquisto diretto di tali ricambi;
- archiviare schemi e manuali tecnici, forniti dalle ditte costruttrici e di proprietà dell'AOICP, relativi alle apparecchiature, nonché le parti di ricambi necessarie;
- fornire ai propri addetti o squadra operativa un telefono cellulare o altro sistema che consenta di rintracciare gli stessi in modo rapido ed efficace;
- rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica. In particolare dovranno essere utilizzati mezzi personali di protezione;
- rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196, conosciuto come legge sulla Privacy, e quanto riportato nel Documento Programmatico della Sicurezza dell'AOICP e relativo regolamento;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- eseguire tutti i lavori sotto la propria direzione e sorveglianza, con precisione, cura e diligenza;
- attenersi alle direttive che verranno impartite dall'AOICP nell'intento di non recare intralcio all'attività dell'AOICP, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
- eseguire gli obblighi contrattuali comportandosi sempre come consigliere e consulente dell'AOICP, a cui spetta la responsabilità decisionale;
- dotare il personale dei mezzi di trasporto per lo spostamento tra i vari Presidi Ospedalieri;
- fornire al proprio personale la necessaria strumentazione per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato;
- mantenere la disciplina del proprio personale durante la permanenza nell'area di attività, far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potrebbero essere emanate in corso d'appalto;
- sostituire quei dipendenti di cui AOICP richiedesse motivatamente l'allontanamento anche immediato;
- osservare tutte le clausole e le prescrizioni riportate nella documentazione di gara e nel presente capitolato;
- indicare nome, qualifica e recapito del proprio Responsabile di Commessa e del Responsabile operativo di Commessa ed i nominativi dei loro sostituti. Tale comunicazione dovrà essere effettuata prima della stipula del contratto.

In caso di scioperi o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo da parte dell'appaltatore di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

La ditta pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il SIC dell'AOICP.

La ditta provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'AO, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. La ditta dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato. L'AO si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'AO, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.

## **PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

### **ART. 14 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio oggetto del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo stesso, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo lettera A/R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'erogazione di servizio comparabile a quello oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato. Detto recesso non comporterà alcun onere a carico della A.O.

### **ART. 15 REVISIONE PREZZI**

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'ufficio protocollo dell'AOICP. Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione del servizio.

### **ART. 16 RESPONSABILITA' CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA**

La ditta appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi in relazione al servizio in oggetto, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza

d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 5.000.000,00 (euro) per sinistro.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'A.O. a semplice richiesta. L'Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.O. , in particolare, in conseguenza di furti.

#### **ART. 17 DEPOSITO CAUZIONALE**

Ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa). La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell'importo iniziale.

A richiesta dell'aggiudicatario, l'U.O. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell'Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all'aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione del servizio, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

#### **ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l'aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
  - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
  - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
  - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dall'Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l'Azienda Appaltante provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.

L'A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del servizio. E' fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).

L'A.O. provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda può sospendere il pagamento del

corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

Non è considerato subappalto l'affidamento, da parte della Ditta aggiudicataria, di parte delle attività previste alle ditte produttrici delle tecnologie o a loro autorizzati. L'Impresa potrà utilizzare il personale delle case costruttrici delle apparecchiature (o di imprese da queste delegate all'attività manutentiva) in manutenzione senza che ciò si configuri in subappalto.

Questo sia in caso di singoli interventi sia per rapporti continuativi specifici.

## **ART. 19 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura trimestrale suddivisa per Presidio Ospedaliero e all'interno del P.O. suddivisa per centro di costo intestata a:

**Azienda Ospedaliera  
Istituti Clinici di Perfezionamento  
CIG. n. 4229428A63  
Sede Legale: via L. Castelvetro n. 22 - 20154 Milano  
Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152**

Tutte le fatture emesse dovranno contenere l'indicazione del **Codice Identificativo Gara (CIG)** relativo al presente servizio.

Il benessere al pagamento della fattura verrà dato dall'A.O. ICP solo dopo verifica della relazione trimestrale che la Ditta Aggiudicataria deve presentare secondo quanto indicato all'Art. 7.9.2

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002, le Parti, nell'ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda Ospedaliera entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, purché non vi siano motivi ostativi.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze:

- il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera.

L'U.O. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1248 C.C.) vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

#### **ART. 20 OBBLIGO DI INFORMAZIONE**

L'AO ICP provvederà a fornire all'Impresa ogni informazione necessaria, nonché tutta la documentazione relativa alle apparecchiature e qualsiasi altra notizia comunque inerente i servizi oggetto del contratto.

L'AO ICP si impegna a collaborare fattivamente con l'Impresa per l'acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più completo svolgimento del servizio.

L'Impresa, alla scadenza del contratto, si impegna alla restituzione di tutta la documentazione ricevuta.

#### **ART. 21 DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

Alla Impresa aggiudicataria è fatto divieto di divulgare, in toto o in parte, i dati acquisiti nonché qualsiasi altro atto oggetto del presente appalto senza l'autorizzazione scritta del Direttore Generale dell'AO ICP. In ogni caso troverà applicazione il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

#### **ART. 22 NUOVI PREZZI**

Per i servizi attualmente non previsti nel presente capitolato e dei quali AOICP dovesse in un secondo tempo ravvisare la necessità o l'utilità, si stabilisce che i nuovi prezzi verranno concordati con l'Impresa, facendo riferimento - ove possibile - a quelli già fissati.

Lo stesso criterio sarà adottato se nel corso di efficacia del contratto varierà la tipologia delle apparecchiature prese in carico all'inizio dell'appalto.

In mancanza si attiverà una procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 57 –comma 5 lettera a) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Si procederà analogamente per i servizi che dovessero essere tolti dall'appalto.

#### **ART. 23 AVVIO DEL SERVIZIO**

La redazione di apposito verbale (da effettuarsi entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di aggiudicazione e comunque decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva) determinerà l'avvio del servizio e la decorrenza del periodo contrattuale.

Il sopradDETTO verbale sarà sottoscritto dal rappresentante della ditta e dall'A.O. ICP.

#### **ART. 24 RICONSEGNA DEI BENI ALLA CESSAZIONE DELL'APPALTO**

Al termine del contratto le apparecchiature ed i locali dovranno essere riconsegnati dall'Impresa nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Dovrà essere riconsegnata altresì la documentazione tecnica-amministrativa ricevuta dall'AOICP.

## **ART. 25 OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 81/08**

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l'Allegato n. 5), viene posto l'Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 03”, redatto dall'A.O. nel mese di luglio 2009.

Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all'Allegato n. 6), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative all'anagrafica del/i appaltatore/i.

All'atto della formalizzazione dell'incarico, l'Azienda Appaltante e l'Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell'Azienda Appaltante.

## **ART. 26 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale di gara, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di servizio ivi richiesti.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, l'UO Provveditorato Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'AOICP potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori le penali da applicare saranno in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Ciascun inadempimento dell'obbligazione contrattuale, accertato all'Azienda attraverso il proprio personale, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- € 300,00 (TRECENTO) per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'ART. 5
- € 2.000,00 (MILLE) per ogni punto percentuale mancante al raggiungimento delle percentuali di esecuzione delle attività descritte nei precedenti Artt. 7.3, 7.4 e 7.5 e riassunte nell'Art. 7.11
- € 100,00 (CENTO) per ogni attività periodica non pianificata
- € 100,00 (CENTO) per ogni ora di ritardo rispetto a tempi di risposta e intervento indicati all'Art. 7.2.3 e riassunti nell'Art. 7.11
- € 500,00 (MILLE) per ogni punto percentuale mancante la raggiungimento dei tempi di risoluzione indicati all'Art. 7.2.3 e riassunti nell'Art. 7.11

- € 1.000,00 (MILLE) per ogni giorno di ritardo nell'risoluzione del singolo guasto oltre i 14 gg solari per le apparecchiature critiche e i 21 gg solari per le apparecchiature non critiche
- € 500,00 (CINQUECENTO) per ogni violazione di quarto richiesto all'Art. 7.6
- € 100,00 (CENTO) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei report/relazioni indicati all'Art. 7.9.2
- € 100,00 (CENTO) per ogni report/relazione indicata all'Art. 7.9.2 consegnata incompleta
- € 500,00 (CINQUECENTO) per ogni violazione di quanto richiesto all'ART. 9
- € 20,00 (VENTI) per ogni ora non resa rispetto al monte ore offerto in sede di gara

Potranno inoltre essere previste, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, penali per errate riparazioni o qualsiasi altra inadempienza contrattuale, da un minimo di € 100,00 (CENTO) ad un massimo di € 5.000,00 (CINQUEMILA) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa, oltre alle spese sostenute per il ripristino dell'attrezzatura nelle normali condizioni di funzionamento.

Dell'applicazione della penalità sarà data formale comunicazione scritta alla Ditta.

Le penali verranno comunque irrogate previo contraddittorio con la ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria risponde altresì per il danno subito dall'AOICP derivante dalle spese di riparazione disposta d'ufficio ed effettuata dalla ditta aggiudicataria stessa o da altra ditta specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

Inoltre l'AOICP si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta Aggiudicataria il rimborso delle prestazioni non effettuate per indisponibilità dell'apparecchiatura.

Le penali e in generale gli oneri subiti dall'AOICP per le riparazioni effettuate in sostituzione della ditta aggiudicataria inadempiente saranno applicati previa contestazione scritta o verbale a cura dell'AOICP e andranno direttamente in detrazione sulla prima rata maturata.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'AOICP verso la ditta aggiudicataria relativa ai danni subiti.

Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, l'azienda ospedaliera potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti, ed assicurare direttamente, la continuità del servizio nei seguenti casi:

- interruzione del servizio;
- reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento in materia di igiene e sanità;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio, tra cui quelle indicate al presente Articolo;
- cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell'Ente;
- per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati nell'atto dispositivo;
- in caso di sub appalto non autorizzato.

## **ART. 27 CODICE ETICO AZIENDALE E CODICE ETICO REGIONALE DEGLI APPALTI**

La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito [www.icp.mi.it](http://www.icp.mi.it)

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Codice etico degli appalti regionali", approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale** e del **Codice etico degli appalti regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

## **ART. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE**

La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

## **ART. 29 CLAUSOLA DI ADESIONE**

Le AA.OO. appaltanti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all'”Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatarie di garantire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all'Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 300% dell'importo di aggiudicazione complessivo.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 1- Offerta economica - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta n. 3. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all'apertura dell'offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.

Le Aziende che hanno aderito all'“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:

- A.O. "FATEBENEFRAPELLI" - MILANO
- A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
- A.O. "L. SACCO" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA" - MILANO
- A.O. "S. CARLO BORROMEO" - MILANO
- A.O. "S. GERARDO" - MONZA
- A.O. "S. PAOLO" - MILANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA.

### **ART. 30 CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 163/06.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

### **ART. 31 SPESE CONTRATTUALI**

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell'U.O. Provveditorato-Economato.

### **ART. 32 RINVIO ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Luogo, data)

*Firma per accettazione*

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 3, 5, 6, 19, 26, 29, 30 e 31.

(Luogo, data)

*Firma per accettazione*